

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO

---

## COMUNE DI FOSSANO

### PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.G.R. n. 50-11538 del 03.06.2009)

**VARIANTE SEMPLIFICATA**  
ai sensi art. 17bis, c. 15bis L.R. 56/77 s.m.i.  
redatta in sede di Autorizzazione Unica di  
**PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DI**  
**ESISTENTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO**  
**RIFIUTI SITO IN FOSSANO VIA SAN CARLO**  
**(LORETO)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

---

<b>PRESENTAZIONE PROPOSTA VARIANTE</b>	<b>N.</b>	<b>DEL</b>
<b>PUBBLICAZIONE</b>	<b>DAL</b>	<b>AL</b>
<b>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE CON</b>	<b>D.C. N.</b>	<b>DEL</b>

---

**Sindaco:**

**Segretario Comunale:**

**Responsabile del Procedimento:**

---

## PROGETTO

**Direttore tecnico  
e Progettista**  
Arch. Fabio GALLO

# INDICE

1.	PREMESSA .....	pag.	3
2.	IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013 .....	pag.	4
3.	LA VAS .....	pag.	6
3.1	Il quadro normativo di riferimento.....	pag.	6
	Le norme comunitarie e dello Stato .....	pag.	6
	Le norme regionali .....	pag.	6
4.	SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE.....	pag.	8
5.	INQUADRAMENTO TERRITORIALE .....	pag.	10
6.	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	pag.	12
6.1	Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) .....	pag.	12
6.1.2	La verifica dell'art. 31 del P.T.R.....	pag.	15
6.2	Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) .....	pag.	17
6.2.1	Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R.....	pag.	22
6.3	Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) .....	pag.	23
7.	INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE URBANISTICA.....	pag.	26
7.1	Aspetti procedurali della Variante urbanistica .....	pag.	31
7.2	Finalità e contenuti della Variante urbanistica .....	pag.	31
7.3	Documentazione fotografica dell'ambito oggetto di Variante.....	pag.	48
8.	ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO.....	pag.	51
8.1	Inquadramento territoriale .....	pag.	51
8.2	Attività svolte e aspetti normativi rifiuti.....	pag.	54
8.3	Ricognizione delle componenti di sensibilità am- bientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Variante e il suo intorno significativo.....	pag.	56
9.	VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA .....	pag.	71
9.1	Premessa .....	pag.	71
9.2	Criteri della zonizzazione acustica .....	pag.	71
9.3	Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche.....	pag.	72
9.4	Conclusioni.....	pag.	72
10.	CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO.....	pag.	74

11. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE .....	pag. 78
11.1 Premessa .....	pag. 78
11.2 Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica degli Allegati A e B delle Norme di Attuazione del Ppr .....	pag. 79
11.3 Tabella per la verifica della compatibilità della Variante con i disposti del Piano paesaggistico regionale .....	pag. 84
ESTRATTI URBANISTICI: PRG VIGENTE / PRG VARIATO .....	pag. 98

## 1. PREMESSA

Il Comune di Fossano, dotato di Piano Regolatore generale comunale (P.R.G.C.) formato ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e s.m. ed i.<sup>1</sup>, intende variare il proprio strumento urbanistico in relazione ad una specifica necessità, emersa da una procedura attivata da soggetti privati, in applicazione del disposto di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. "Varianti Semplificate" secondo la procedura definita dalla Legge 241/90 e s.m.i.. Infatti, a seguito richiesta di autorizzazione per l'ampliamento dell'impianto di compostaggio con annesse strutture per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, l'Ufficio Provinciale preposto competente in materia di V.I.A., verificata la completezza degli atti presentati, ha dato avvio al procedimento attraverso l'attivazione delle Conferenze dei servizi per assolvere tutti gli obblighi, verifiche e valutazioni sia in campo di autorizzazioni ambientali /paesaggistiche che in ambito urbanistico, edilizio e quant'altro necessario di cui all'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i..

In relazione agli adempimenti obbligatori di carattere geologico si segnala che il piano regolatore risulta essere già adeguato al P.A.I., così come sotto il profilo sismico si ricorda che il territorio comunale è classificato in zona sismica III, con la nuova classificazione approvata con D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010 (entrata in vigore il 01/01/2012); risulta pertanto necessario con la presente variante effettuare approfondimenti di dettaglio per l'area oggetto di variante, demandando a future varianti al P.R.G. l'obbligo di effettuare particolari studi geologici necessari a conseguire l'adeguamento di tale carattere per l'intero strumento urbanistico.

La situazione urbanistica vigente e la natura della variante che si intende formare, induce ad utilizzare la procedura di cui all'art. 17 bis c. 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. introdotta dalla L.R. 3/2013 che coordina l'iter procedurale di alcuni procedimenti "speciali" introdotti da normative specifiche di settore o di deroghe così da regolamentare in modo puntuale le procedure per la formazione e l'approvazione di tali varianti ai piani regolatori generali. Ciò che il Soggetto promotore, con l'avvallo dell'Amministrazione Comunale, intende avviare, consiste infatti in una variante specifica su di un singolo ambito a carattere "semplificato" e che pertanto non stravolge assolutamente l'impianto strutturale del P.R.G. vigente.

La scelta dell'iter procedurale è vincolata ex lege in quanto specificatamente richiamato all'interno dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., la quale non fa altro che specificare quanto disposto dall'art. 13 delle L.R. 23/2016 e s.m.i..

Come di consueto la Variante viene identificata nominativamente con l'anno del suo avvio e quindi viene convenzionalmente denominata "Variante Semplificata 2021".

---

<sup>1</sup> vedasi per la situazione urbanistica il punto 4 seguente

## **2. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013**

Con la L.R. 1/07 la Regione ha inteso avviare una fase di sperimentazione di nuove procedure in cui ha inteso testare la praticabilità delle conferenze per avviare forme di copianificazione tra Regione, Province, Comuni per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai P.R.G.C.. Copianificazione e conferenze, infatti, sono alcuni degli elementi innovativi posti alla base della riforma della disciplina urbanistica prodotta dalla Regione.

Tenendo conto dell'intento di sperimentazione, la legge ha riguardato solo determinate fattispecie di varianti e cioè quelle varianti che pur essendo strutturali sono di portata "più limitata".

Il comma 1 dell'art. 31 della L.U.R. recitava infatti: *"La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del P.A.I."*.

Ispirandosi ai principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione la legge era fortemente innovativa in quanto prevedeva che il procedimento per la pianificazione comunale si sviluppasse attraverso apposite conferenze (conferenze di pianificazione) e che si concludesse con l'approvazione della variante ad opera dello stesso Comune.

Con la riforma della Legge Urbanistica Regionale apportata nel corso del 2013 mediante la promulgazione della Legge n. 13 del 25.03.2013 e della Legge n. 17 del 12.03.2013 la Regione ha dato seguito al periodo di sperimentazione (iniziato nel 2007) della cosiddetta Pianificazione Concertata, che come si è detto, è stato introdotto dalla L.r. 1/2007. La disciplina del 2013, ed in particolare la L.R. 13/2013, ha infatti annullato le vecchie procedure ex art. 15 della L.R. 56/77 rendendo unico il procedimento per la formazione revisione e variante dei P.R.G.; evidentemente la nuova procedura ha sostituito anche quella di cui all'art. 31 ter della L.U.R.. Si può riscontrare infatti come il nuovo iter risulti essere di fatto un miglioramento con limitati adeguamenti e specificazioni introdotte proprio a seguito degli elementi evidenziatesi nel periodo di applicazione della L.R. 1/07. Evidentemente alcuni correttivi si sono resi necessari per fare in modo che il procedimento, impiegato precedentemente solo per le varianti strutturali che non rivestissero carattere di genericità, possa funzionare per tutti gli iter urbanistici che interessano un piano regolatore e pertanto anche la sua formazione e revisione. Oltre all'introduzione delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione richiamate, che permettono dunque di con-

seguire un iter che assume i caratteri della concertazione, si ha un altro evidente aspetto innovativo importante; la gestione completa dell'intero procedimento in capo al Comune o Ente che promuova l'atto pianificatorio dalla fase iniziale sino alla conclusione con l'approvazione. Evidentemente tale requisito mette in luce la "responsabilità" che la Regione ha affidato alle Amministrazioni, singole o associate, nella pianificazione a carattere locale. Tutto questo dovrebbe produrre un effetto di "alleggerimento" dell'intero iter con una contrazione delle tempistiche necessarie per giungere all'approvazione finale. Resta implicito che tale caratteristica è sicuramente collegata e direttamente proporzionale alle previsioni che si intendono conseguire e pertanto anche alla tipologia di classificazione dell'iter: Variante Strutturale, Variante Generale, Nuovo Piano.

Come anticipato nella premessa, in tale sede di "riordino normativo" la Regione ha effettuato un'altra importante operazione consistente nell'esplicitare le singole procedure a carattere urbanistico che si debbano seguire in caso di attivazione di strumenti di programmazione negoziata nonché di normative settoriali (a titolo esemplificativo si segnalano procedure a seguito di accordi di programma, procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia, procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 S.U.A.P., etc.). Tutte queste operazioni ed azioni sono state raccolte all'interno dell'art. 17 bis "Varianti Semplificate" della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per questa tipologia di varianti si può ravvisare come l'iter da seguire riprenda per molti aspetti quello generale previsto per le procedure a carattere strutturale, soprattutto le sequenzialità dei passaggi, differenziandosi sostanzialmente per la riduzione delle tempistiche, per le definizioni dell'ambito di conferenza che si qualifica come "di servizi" ai sensi della Legge 241/1990 anziché di "Copianificazione", oltre che ovviamente nell'avvio indubbiamente condizionato dalla normativa che lo ha generato. Per il caso specifico si è detto che occorre seguire quanto disciplinato al c.15 bis dell'art. 17 bis richiamato che assume caratterizzazione a se stante con iter urbanistico definito all'interno di altri di autorizzazione specifica.

In particolare, l'art. 17 bis, c.15 bis recita:

"Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto."

### **3. LA VAS**

Un ulteriore elemento di novità, che interagisce direttamente con contenuti e procedimento di formazione delle varianti ai Piani, è costituito dalle recenti disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) introdotte dal D.Lgs. 152/06 successivamente corretto ed integrato con il D.Lgs. 04/08.

#### **3.1 Il quadro normativo di riferimento**

##### **Le norme comunitarie e dello Stato**

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE *“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente”* ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 *“Norme in materia ambientale”* che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06”* entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione. L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

##### **Le norme regionali**

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione”* che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi. È quindi evidente come,

in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l'articolo 20 della L.R. 40/98.

Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l'Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell'allegato II della D.G.R. richiamata venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R. 17/2013 successivamente ed ancora con D.G.R. n. 25 -2977 del 29/02/2016 (a sostituzione di quella del 2008), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Per quanto attiene alla variante in questione si precisa che non sussiste, ricadendo nelle procedure urbanistiche di eccezione, e dunque per limitati casi, l'obbligo di svolgere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Essendo, come enunciato precedentemente, una procedura di Variante Semplificata di cui al c.15 bis dell'art. 17 bis della L.U.R., tale obbligo può essere derogato non completando nemmeno la fase preliminare di Verifica di assoggettabilità a V.A.S., in quanto in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché secondo quanto disciplinato nella Circolare del P.G.R. 8 novembre 2016, n.4/AMB.

#### **4. SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE**

Vista la situazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 50-11538 del 03.06.2009 e pubblicato sul B.U.R.P. in data 11.06.2009, viste:

- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 1 approvata con D.C.C. n. 107 in data 08.09.2009;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 2 approvata con D.C.C. n. 136 in data 24.11.2009;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 3 approvata con D.C.C. n. 145 in data 22.12.2009;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 4 approvata con D.C.C. n. 72 in data 20.07.2010;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 5 approvata con D.C.C. n. 106 del 19.10.2010;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 6 approvata con D.C.C. n. 34 del 19.04.2011;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 7 approvata con D.C.C. n. 64 del 26.07.2011;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 8 approvata con D.C.C. n. 06 del 07.02.2012;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 9 approvata con D.C.C. n. 25 del 13.03.2012;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 10 approvata con D.C.C. n. 45 del 05.06.2012;
- la Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 11 approvata con D.C.C. n. 38 in data 11.06.2013;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 164 del 09 luglio 2020. - Modificazione non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i - Presa d'Atto della L.R. 13/2020.
  
- la Variante n. 1 ( *Variante parziale 1* ) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 21 in data 23.03.2010;
- la Variante n. 2 ( *Variante parziale 2* ) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 93 in data 14.09.2010;
- la Variante n. 3 ( *Variante parziale 3* ) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 114 in data

- 08.11.2010;
- la Variante n. 4 (*Variante parziale 4*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 63 in data 26.07.2011;
  - la Variante n. 5 (*Variante parziale 5*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 97 in data 21.12.2011;
  - la Variante n. 6 (*Variante parziale 6*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 64 in data 27.09.2012;
  - la Variante n. 7 (*Variante parziale 7*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 73 in data 06.11.2012
  - la Variante n. 8 (*Variante parziale 8*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 87 in data 11.12.2012;
  - la Variante n. 9 (*Variante parziale 9*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 27 in data 09.04.2013;
  - la Variante n. 10 (*Variante parziale 10*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 32 in data 08.04.2014;
  - la Variante n. 11 (*Variante parziale 11*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 106 in data 30.12.2014;
  - la Variante n. 12 (*Variante parziale 12*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 72 in data 11.10.2016.
  - la Variante n. 13 (*Variante parziale 13*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 43 in data 14.06.2017;
  - la Variante n. 14 (*Variante strutturale 1*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 46 in data 27.09.2018 (approvazione progetto definitivo);
  - la Variante ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. al P.R.G.C. approvata in data 06.06.2012;
  - la Variante ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 53 in data 25.07.2017;
  - la Variante n. 15 (*non costituente Variante al P.R.G.C.*) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. \_\_ in data \_\_\_\_\_;

## 5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Fossano Fossano con i suoi oltre 24.000 abitanti, 15 frazioni, 131 km. quadrati, 375 mt. sul livello del mare, è situato al centro della provincia di Cuneo, a 25 km. dal capoluogo, a 60 da Torino e a 80 dal mare di Savona. La città è raggiungibile con l'Autostrada A6 Torino-Savona, uscita Fossano o Marene, oppure tramite rete ferroviaria, di cui Fossano rappresenta un importante nodo di collegamento tra Torino e Cuneo, con proseguimento per la Francia, e tra Torino e Savona, in direzione Genova e Centro - Sud Italia.

Confina con i Comuni di Bene Vagienna, Centallo, Cervere, Genola, Montanera, Salmour, Sant'Albano Stura, Savigliano, Trinità e Villafalletto.


Il nome Fossano potrebbe essere la trasformazione dell'appellativo *locus* o *fundus faucianus*, dal nome personale romano *Faucius*, oppure derivare dalla parola fossato, in piemontese *fossà*, da cui *fossan*, abitante del fossato. Gli avvallamenti sono infatti caratteristica del colle sul quale sorse il primo borgo cittadino. Gli storici concordano nel parlare di "gran fossato del Chiotto", in dialetto *Ciot*, buco, fosso.

Un'altra ipotesi alternativa è che il nome derivi da "*fons sana*", ad indicare la presenza nelle vicinanze di una sorgente di acqua potabile.

Alcuni recenti ritrovamenti di cocci, avvenuti nel corso della ristrutturazione di edifici del centro storico, lascerebbero supporre che l'altipiano di Fossano fosse già occupato da un insediamento di popolazione abile nella metallurgia e nella ceramica, in epoca pre-romana, intorno all'800 a.C.

Al 1236, data considerata quella di fondazione della città, risale la lapide, ora murata nell'atrio del Palazzo Comunale, che testimonia l'erezione della porta nord-orientale del borgo primitivo.

Il centro storico fossanese si divide in due borghi: Borgo Piazza, sviluppatosi tra il '400 e il '700, e Borgo Vecchio, nucleo originario della città, di età medievale. Ricco di palazzi medievali, rinascimentali e barocchi, è caratterizzato dalla presenza dei portici, che affiancano interamente via Roma e si sviluppano anche lungo altre strade del centro, tra cui via Cavour, via Garibaldi, via Barotti, via Muratori. Sul lato orientale il centro storico è delimitato dal viale Mellano, passeggiata pedonale che offre una magnifica vista delle Langhe, mentre sul lato occidentale, lungo via Martiri dell'Indipendenza, viale Sacerdote e viale Bianco, si può godere il panorama delle Alpi, dominate dal Monviso. Dell'antica cinta muraria cittadina restano solo il Bastione della Porta del Salice, la Porta di San Martino e le mura contenitive del castello, oltre che i resti visibili lungo viale Mellano; sono in corso di restauro le mura che delineavano il confine nord-occidentale del centro storico, situate nel terrapieno tra il viale Bianco e la salita Salice. Da segnalare inoltre via Marconi, via Cesare Battisti, vicolo Baluardi, vicolo Fucine e via della Palocca, strade caratteristiche di Borgo Sant'Antonio.



## **6. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

### **6.1 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)**

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo piano sostituisce il PTR approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", contenente tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Il nuovo PTR, adottato con DGR n. 19-10273 del 16 dicembre 2008, era stato trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione del giugno 2009. Successivamente, la Giunta Regionale della IX legislatura, ha ritenuto la proposta di Piano Territoriale Regionale coerente con i propri indirizzi per la programmazione e la pianificazione regionale e quindi meritevole di essere riproposta al Consiglio regionale per la conclusione dell'iter già avviato.

Il nuovo PTR si colloca nel processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio ai vari livelli amministrativi e la sua approvazione costituisce il primo riferimento attuativo per la definizione delle strategie finalizzate a governare processi complessi, in un'ottica di collaborazione tra Enti per lo sviluppo della Regione.

Il nuovo Piano territoriale si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro: un quadro di riferimento (la componente conoscitivo – strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico – ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi territoriali che struttura il Piemonte; una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi di tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo; una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il Piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfruttando in

tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Per il perseguimento degli obiettivi assunti, il PTR individua 5 strategie diverse e complementari:

1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
4. ricerca, innovazione e transizione produttiva;
5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Per ciascuna strategia il PTR detta disposizione per gli strumenti della pianificazione territoriale che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, dettando indirizzi, direttive e prescrizioni.

Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi.

Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente.

Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal PTR, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il PTR contiene esclusivamente indirizzi e direttive.

Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione.

Il rapporto tra PTR e PPR è definito dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nonché della recente giurisprudenza, anche costituzionale.

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio della regione.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce riferimento per tutti gli strumenti

di governo del territorio regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.

Le disposizioni del PPR sono vincolanti per gli strumenti di pianificazione ai vari livelli. In particolare, la pianificazione locale, comunale ed intercomunale, quando faccia riferimento a più Ambiti e Unità di Paesaggio (AP e UP) così come definiti dal PPR, dovrà garantire la coerenza delle politiche e delle azioni previste con le disposizioni del PPR per ciascun ambito territoriale interessato.

Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Norme di attuazione
- 3) Tavole della conoscenza ripartite come di seguito:
  - tavola A: Strategia 1  
Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
  - tavola B: Strategia 2  
Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
  - tavola C: Strategia 3  
Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
  - tavola D: Strategia 4  
Ricerca, innovazione e transizione produttiva
  - tavola E: Strategia 5  
Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali
  - tavola F1:  
La dimensione europea;
  - tavola F2:  
La dimensione sovra regionale
- 4) Tavola di progetto
- 5) Rapporto ambientale
- 6) Rapporto ambientale: Sintesi non tecnica

Vista la procedura della presente variante non si rende necessario adempiere all'obbligo di adeguare lo strumento urbanistico a tale pianificazione demandando ad un successivo procedimento di carattere almeno strutturale.

### **6.1.2 La verifica dell'art. 31 del P.T.R.**

Il comma 10 dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.

Nel caso (non nostro) di una revisione generale dello strumento vigente, il periodo di riferimento è decennale e pertanto il rapporto tra l'esistente ed il previsto non dovrà superare complessivamente il 6%.

La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati (CSU), che per semplicità si potrebbe come prima valutazione far coincidere con la perimetrazione dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con esclusione delle aree libere di frangia) in quanto questa pare calzare bene con la "ratio" della norma ma non prevista normativamente. Per questa motivazione si prevede di far riferimento al dato regionale del consumo reversibile (CSR); questo valore, ricavato dal monitoraggio Regionale, risulta essere pari a 720.000 al quale per cautela si può fare riferimento (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015").

Dato Regionale  $9.670.000 \times 3\% = 290.100$  mq.

La modifica per il comune di Fossano costituisce per una parte minima una mera presa d'atto delle autorizzazioni in essere autorizzate in tempi addietro (impianto da fonte energetica rinnovabile) e pertanto non costituente una nuova previsione; mentre l'oggetto di variante effettivo è costituito dall'ampliamento dell'impianto produttivo per produzione di compostaggio mediante l'interessamento di una nuova superficie di 49.127 mq. e dunque determinanti il consumo di suolo. Tale area risulta essere fuori dall'impronta regionale di suolo riconosciuto come "consumato" per gli effetti dell'applicazione del disposto normativo richiamato e pertanto deve essere conteggiato a tutti gli effetti nel nuovo consumo. Essendo che dalla data del 21/08/2011 è entrato in vigore il P.T.R., si evidenzia come alla data del 21/08/2021 abbia inizio il nuovo (terzo) quinquennio di riferimento per il conteggio del dato di consumo di suolo e dunque azzerando quando consumato nei quinquenni precedenti affondando un nuovo computo per il periodo 2021/2026. Per quanto riguarda l'oggetto di variante si specifica come l'effettivo consumo di suolo risulti pari a mq. 49.127 (area colorata in azzurro negli estratti seguenti), mentre non venga conteggiata in questa sede la quantità di suolo di fatto già occupata tramite regolari processi autorizzativi ed edificazioni per l'attività esistente il cui consumo di suolo (mq. 19.628, area colorata in arancione negli estratti seguenti), già recepito con varianti precedenti e non conteggiato con il presente atto, non costituisca nuovo effettivo impiego di suolo, ma risulti essere suolo già occupato. Pertanto, il dato del consumo di nuovo suolo risulta essere rispettato essendo contenuto nel dato del 3% precedentemente calcolato ( $49.127 < 290.100$ ). Per i dati antecedenti alla data del 21/08/2021 si rimanda a quanto effettuato con gli iter urbanistici redatti approvati.



**Estratto:** Consumo di suolo 2013 (*arancione rigato*) (fonte: Geoportale della Regione Piemonte)



**Comparativa:** Consumo di suolo 2013 (*arancione rigato*) – Consumo di suolo già di fatto attualmente utilizzato e regolarmente autorizzato (*arancione*) – nuovo effettivo consumo di suolo previsto con la presente variante (*colore azzurro*)

## **6.2 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)**

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera visione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'art. 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è perseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato ad un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace.

A conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici si è ritenuto necessario garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, ai fini di assicurare la massima trasparenza nel processo di revisione del Piano. A fine 2013, è stata pertanto inviata a ciascun Comune piemontese un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con invito ad operare una verifica rispetto ai dati in proprio possesso e ad esprimere eventuali considerazioni in merito. I numerosi riscontri pervenuti, sintetizzati in un documento contenente i quesiti ricorrenti e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni, sono stati analizzati e vagliati in incontri specifici, che hanno portato all'attuale definizione dei contenuti del Piano. Gli esiti del processo di ricognizione dei beni paesaggistici sono confluiti in un nuovo elaborato del Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ne fornisce le informazioni necessarie alla corretta gestione.

Il riconoscimento dei beni paesaggistici non esaurisce il campo d'attenzione del Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l'aspetto naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e urbanistico-insediativo), la cui disciplina concorre a diffondere i valori paesaggistici sull'intero territorio regionale, e che detta le strategie e le politiche per il paesaggio piemontese (sintetizzate nella nuova Tavola P6).

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, tale deliberazione è pubblicata ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R n. 20 del 21 maggio 2015; i soggetti interessati hanno potuto prendere visione degli elaborati

e trasmettere le loro osservazioni, entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione (14 agosto 2015).

Nella medesima seduta, la Giunta regionale ha provveduto, con D.G.R. n. 19-1441, a contro dedurre alle 8 osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, le cui risultanze sono parte integrante del Piano riadottato.

Dalla data di adozione del Ppr, non erano consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso.

A seguito di alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di attuazione del Piano è stato ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente col MiBACT, le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015", (approvate con D.G.R. n. 31-2530 del 30 novembre 2015) finalizzate a chiarire e precisare le disposizioni in salvaguardia del Ppr e ad assicurare uniformità e puntualità nell'applicazione. In attuazione di tale deliberazione, con D.G.R. n.47-2748 del 29 dicembre 2015, D.G.R. n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016, D.G.R. n. 20-3113 del 4 aprile 2016, D.G.R. n. 50-3450 del 6 giugno 2016, D.G.R. n. 26-3942 del 19 Settembre 2016, D.G.R. n. 31-4076 del 17 Ottobre 2016, D.G.R. n. 22-4636 del 6 febbraio 2017 è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici rispetto a quanto rappresentato nel Ppr adottato; i tracciati così ridefiniti e riportati negli allegati alle deliberazioni sopra citate sostituiscono quelli rappresentati nella Tavola P2 e negli altri elaborati del Ppr adottati con la D.G.R. 20-1442 del 18 maggio 2015. In data 14 novembre 2016, con D.G.R. n. 33-4204, sono state inoltre assunte le determinazioni relative alle osservazioni e ai pareri pervenuti a seguito della nuova adozione del Ppr; con la stessa deliberazione si è provveduto alla corretta rappresentazione di alcuni beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A094, B013, B052, ARCHEO 007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L074, L133, L051, ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094).

Il Piano, come modificato, è stato oggetto dell'Accordo tra MiBACT e Regione Piemonte, firmato a Roma il 14 marzo 2017 dal Ministro Dario Franceschini e dal Presidente Sergio Chiamparino. Con D.G.R. n. 24-4824 del 27 marzo 2017, Il Piano è stato quindi trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi della l.r. 56/1977.

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Ppr entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (**n. 42 del 19/10/2017 divenuta ef-**

**ficace al 20/10/2017).**

L'importante atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr) e al Documento Strategico Territoriale (Dst), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (Qgt) con il quale la Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Il Ppr è redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito denominato Codice, e nella legislazione nazionale e regionale vigente al fine di sottoporre a specifica disciplina l'intero territorio regionale. Il Ppr costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è importato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.

Il Ppr definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Il Ppr comprende:

- a. la ricognizione del territorio regionale mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni;
- b. la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi del comma 1, articolo 138, del Codice;
- c. la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione;
- d. l'individuazione dei diversi ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità;
- e. l'individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall'articolo 134 del codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa suolo vigenti;
- g. la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tute-

- late per legge e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione; per gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico la Regione e il Ministero procedono secondo quanto disciplinato dall'articolo 141 bis del Codice;
- h. l'individuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli interventi per la loro valorizzazione;
  - i. l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico che dovranno costituire riferimento per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
  - j. la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica in riferimento alle azioni prefigurate e dei criteri di valutazione per verificare la corretta applicazione di tali previsioni nei piani e nei programmi alle diverse scale;
  - k. la definizione delle linee di azione strategiche, integrate con quelle del Ptr, per la valorizzazione delle risorse paesistiche, la difesa dall'abbandono e il ripristino dei valori e dei fattori strutturali;
  - l. la definizione dei criteri di adeguamento dei piani e dei programmi vigenti all'atto di approvazione del Ppr.

In attuazione delle finalità precedentemente illustrate e per sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione il territorio regionale, il Ppr detta indirizzi, direttive e prescrizioni.

Per indirizzi si intendono le disposizioni di orientamenti e criteri per il governo del territorio e del paesaggio attraverso la pianificazione settoriale e territoriale e urbanistica alle diverse scale, agli enti territoriali competenti è riconosciuta la potestà, nel rispetto degli indirizzi, di esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento purché coerenti con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr.

Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, nei piani territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale, previa puntuale verifica; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite; le prescrizioni sono vincolanti e cogenti e presuppongono immediata attuazione ad osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione; in base al comma 4, articolo 145 del Codice, i limiti alla proprietà eventualmente derivanti da tali prescrizioni non sono oggetto di indennizzo.

*Ai sensi dell'art. 2 delle N. di A., così come precisato anche nella D.C.R. di appro-*

*vazione, le PRESCRIZIONI e le SPECIFICHE PRESCRIZIONI D'USO assumono cogenza e diventano immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 143, c. 9 del Codice con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni paesaggistici. Pertanto, le prescrizioni PREVALGONO sulle disposizioni e previsioni incompatibili eventualmente contenute nei P.R.G. e relativi strumenti di attuazione. Il P.P.R. è predisposto, come detto, ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 42/04 e s.m. ed i suoi effetti sulla pianificazione locale sono regolati dal c. 9, art. 143 e c. 3 art. 145 del D. lgs. richiamato.*

Il Ppr è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione
- b. Norme di Attuazione
- c. Tavole di Piano:
  - P1: Quadro strutturale 1:250.000
  - P2: Beni paesaggistici Quadro d'unione 1:250.000 e 6 Tavole 1:100.000 (da P2.1 a P2.6)
  - P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000
  - P4: Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione 1:250.000 e 22 Tavole 1:100.000 (da P4.1 a P4.22)
  - P5: Rete di connessione paesaggistica 1:250.000
  - P6: Strategie e Politiche per il Paesaggio 1:25.000
- d. Schede degli Ambiti di paesaggio
- e. Elenchi delle componenti e delle unità paesaggio
- f. Rapporto ambientale, sintesi non tecnica e Piano di Monitoraggio
- g. Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte

In ordine all'obbligo di adeguare la strumentazione urbanistica comunale a tale strumento si evidenzia che i Comuni (anche in forma associata) entro 24 mesi conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale; l'adeguamento deve avvenire assicurando la partecipazione dei competenti organi Ministeriali. In sede di adeguamento al P.P.R. gli strumenti di pianificazione locale possono precisare alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui agli artt. 136, 142, 157 del Codice. In questo periodo si evidenzia che l'obbligo di adeguamento si presenta qualora un Comune effettui una Variante Generale o un Nuovo piano regolatore; per tutte le altre procedure urbanistiche di modifica del P.R.G. occorre comunque effettuare una Verifica di Compatibilità delle previsioni con il P.P.R., trattandosi del presente caso di variante semplificata si deve adempiere a tale obbligo.

### **6.2.1 Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R.**

Come descritto precedentemente essendo qualificata la presente variante come strutturale non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R., ma ad una verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi perseguiti dal P.P.R.. Essendo state emanate delle “Linee guida” da parte della Regione Piemonte su come eseguire si gli atti di adeguamento che di verifica, si provvede a redigere lo schema indicato nel Decreto P.G.R. 22 marzo 2019, n.4/R, che prende in considerazione gli articoli delle N. di A. del P.P.R. mettendoli a confronto con le azioni della pianificazione Comunale. Tali azioni corrispondono anche agli obiettivi della variante.

Per la verifica delle previsioni di piano regolatore si rimanda all’apposito elaborato redatto all’interno della presente relazione (facente parte della documentazione di variante), ove è trattato appositamente l’argomento.

### **6.3 Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)**

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella “Redazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo”. L’obiettivo strategico del Piano Territoriale è lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia cuneese, attraverso l’analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell’ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta di trasformazione territoriale della provincia e organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati nel Documento Programmatico al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia della provincia.

Gli obiettivi individuati, sistematicamente illustrati nel Documento Programmatico, rispondono a sei finalità prioritarie:

- a) rafforzare la competitività del sistema provinciale in ambito regionale, padano, alpino ed europeo;
- b) garantire l’equità socio-spaziale nell’accesso alle opportunità di sviluppo delle persone e delle imprese;
- c) valorizzare l’identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi che compongono la multiforme realtà del cuneese;
- d) garantire adeguati livelli di sicurezza per il territorio e la società provinciale;
- e) conservare la biodiversità e migliorare la funzionalità ecologica dell’ambiente;
- f) riqualificare l’azione e la struttura della Amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentarne l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la qualità.

Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio che le sono attribuiti, dalla legislazione regionale, nazionale, in particolare dal D.Lgs. 267/00.

Il Piano Territoriale Provinciale è formato con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari secondo quanto previsto dall’art. 9ter della L.R. 56/77 e disciplinato dal regolamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 112 del 28/07/97, nonché secondo le procedure di partecipazione di cui all’art. 6.3 delle N.T.A..

Il P.T.P. risponde inoltre agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

Il P.T.P. avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento, è redatto secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive modifiche, e secondo gli artt. 3, 4, 5 e 20

del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

Il P.T.P. è entrato in vigore, ai sensi agli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R..

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi, ancorché approvati e convenzionati:

- a) l'obbligo di adeguamento nei tempi previsti dall'art. 1.8 delle N. di A.;
- b) l'automatica variazione con l'inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificatamente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguardia di cui all'rt. 58 della citata legge regionale n. 56/77.

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

Il P.T.P. individua inoltre le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la Regione Piemonte per l'adeguamento dei piani di settore stessi.

Nel caso di indicazioni difformi tra i diversi elaborati di piano le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione prevalgono su quelle riportate in cartografia.

Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso l'attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo dell'attività di ricerca.

In particolare il P.T.P. integra le previsioni di tutela e valorizzazione del P.T.R. relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 NTA P.T.R.), al Sistema del Verde (art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture Colturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività (art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d'Acqua (art. 20).

Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regionale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati ed alle Aree di Diffusione Urbana (art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35).

Essendo decorso il termine temporale di 7 anni dall'approvazione del P.T.C.P. di

Cuneo (Marzo 2016) entra a regime l'obbligo di adeguamento dei P.R.G.C. a tale strumento qualora si intervenga sui piani regolatori comunali con varianti a valenza strutturale, cosa obbligatoria nel periodo transitorio (ovvero dalla sua approvazione sino alla data richiamata) solo in caso di nuovi piani o revisioni generali. Nel caso della variante in oggetto, essendo a carattere semplificato, nonché limitata ad una singola e puntuale area vigente del P.R.G.C., tale adempimento viene rimandato ad altra successiva procedura ove con ogni probabilità sarà altresì obbligatorio espletare anche l'adeguamento al P.P.R.. Tale scelta è anche suffragata dal fatto che non operando in modo esteso sul territorio comunale, ma puntualmente su singola area di limitata estensione e configurantesi come ambiente esistente del quale si conferma la destinazione in atto, l'adeguamento con la presente variante avrebbe poco senso in quanto le analisi condotte risultano essere evidentemente estremamente circoscritte e dunque insufficienti a svolgere le valutazioni e gli studi complessi sicuramente richiesti in sede di adeguamento a tale strumento. Evidentemente le previsioni introdotte risultano comunque essere coerenti con il P.T.C.P. e dunque sostituibili tra i differenti livelli di pianificazione.

## **7. INQUADRAMENTO DELLA VARIANTE URBANISTICA**

### **7.1 Aspetti procedurali della Variante urbanistica**

Come descritto nelle anticipazioni del presente documento la variante urbanistica in oggetto si origina dall'applicazione di uno specifico disposto normativo introdotto con l'emanazione della L.R. n.13/2013 di modifica della L.R. 56/77 e s.m.i., con annessa Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016 n.4/AMB, in applicazione delle varianti di cui all'art.17 bis, c. 15 bis della L.R. 56/ 77 e s.m.i..

In particolare, l'art. 17 bis, c.15 bis recita:

“Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.”

Gli aspetti cardine della disciplina regionale richiamata sono sanciti al comma uno della Circolare P.G.R. del 2016 applicativa; ed in particolare:

“L'introduzione del comma 15 bis all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 nasce dal recepimento di molti giudicati formati sul punto e orientati ad affermare come i procedimenti di cui sopra siano sorretti da un particolare favor del legislatore, diretto a consentire la localizzazione di opere che rivestono una particolare rilevanza dal punto di vista dell'interesse della collettività. In tali ipotesi le Amministrazioni sono tenute a concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, suscettibili di essere portate a soluzione attraverso l'approvazione di una variante e a non ostacolare l'analisi di merito del progetto con questioni pregiudiziali di tipo procedurale, nel rispetto della portata semplificatoria e acceleratoria delle norme di disciplina dei procedimenti. L'effettiva destinazione urbanistica dell'area rientra infatti tra gli elementi che l'amministrazione procedente, integrata in conferenza di servizi con la partecipazione di altri enti interessati, deve tenere in considerazione, senza far discendere dalla stessa un'invalicabile preclusione, ma al contempo facendo rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute (TAR Piemonte, sez. I, 920/2014). Alla portata semplificatoria ed acceleratoria della norma si accompagna anche l'esclusione di queste fattispecie dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che, in virtù della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, prevede appunto

l'esclusione da VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante. Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare sul punto come, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5660/2015), l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, etc.). Costituisce eccezione a tale fattispecie l'articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006, concernente le opere del servizio idrico integrato, ove è la stessa disposizione di legge a prevedere che la variante coinvolga sia gli strumenti di pianificazione urbanistica che territoriale, con la sola esclusione dei piani paesaggistici. In altre parole, come sottolinea la giurisprudenza amministrativa al riguardo, il legislatore avrebbe trovato un punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di promozione di questa tipologia di opere e quelle attinenti alla tutela e gestione del territorio, accettando la compromissione dei poteri pianificatori al solo livello urbanistico comunale. Il fatto che vi sia un ben chiaro favor legis nei confronti di queste tipologie di opere – e conseguentemente gli aspetti urbanistici assumano valore recessivo – non significa tuttavia che le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente). Le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili o alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti – per rimanere alle ipotesi citate in via esemplificativa – non consentono infatti di “azzerare” le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento. Discendono da quanto si è detto finora due importanti conseguenze in ordine alla strutturazione del procedimento. Da un lato, l'onere di produzione documentale richiesto all'istante al fine di poter effettuare le valutazioni istruttorie dovrà essere correlato all'entità dell'intervento proposto (cfr. paragrafo 3). Dall'altro, l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione. La necessità di una motivazione in concreto degli eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere e degli impianti per ragioni di natura urbanistica, richiamata pressoché costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, pare chiaramente volta a superare dinieghi strumentali e immotivati alla realizzazione di tale tipologia di impianti, solitamente sgraditi alle collettività sui cui territori è ipotizzata la loro localizzazione. L'opposizione infatti, oltre ad avere le caratteristiche sopra richiamate, deve essere “costruttiva” e contenere, a mente dell'articolo 14 bis, comma 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme

sul procedimento amministrativo), le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'intervento. In particolare, è stato evidenziato a questo riguardo come non sia sufficiente limitarsi ad indicare la propria opposizione alla realizzazione sulle aree nelle quali viene proposto l'impianto, sostenendo in modo generico che si sarebbe, invece, favorevoli alla costruzione dell'impianto in altre parti del territorio. Così pure non è sufficiente, ai fini della valida proposizione del dissenso, il richiamo al dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto. La localizzazione dell'impianto, infatti, può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello "strumento urbanistico", il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore."

In particolare, i punti tre e quattro della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB recitano:

"3. Indicazioni procedurali per la valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nell'ambito del procedimento approvativo dell'opera o intervento.

Fatte queste precisazioni di ordine generale, occorre ora entrare nel dettaglio del procedimento preordinato, nel rispetto dei vincoli normativi e pianificatori generali all'autorizzazione dell'intervento, fornendo indicazioni per un suo svolgimento ispirato ai criteri di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, ivi incluso il procedimento di variante. La norma di cui al comma 15 bis più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti la variante avvenga nell'ambito del procedimento autorizzativo, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica. Resta inteso che la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante, come riassunta all'Allegato B e da soppesare, come poc'anzi ricordato, secondo il criterio del minimo aggravio possibile al proponente e della correlazione con l'entità dell'intervento, dovrà essere presentata all'avvio del suddetto procedimento amministrativo diretto all'autorizzazione dell'opera. Tale elencazione costituisce utile indicazione, di supporto sia ai proponenti al fine della presentazione della proposta di variante, contenuta all'interno degli elaborati progettuali inerenti l'opera o intervento, sia all'amministrazione procedente e alle amministrazioni coinvolte, come definite agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, per stabilire il contenuto della documentazione da richiedere, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 lett. b) della l. 241/1990, ai fini della valutazione degli aspetti urbanistici. In merito si ricorda che il principio generale ribadito ancora in occasione dell'emanazione del d.lgs. 127/2016, modificativo della disciplina della conferenza di servizi di cui alla l. 241/1990, postula che all'istante siano richiesti i soli elaborati relativi alle novazioni richieste dal progetto allo strumento urbanistico e che l'amministrazione procedente metta a disposizione delle amministrazioni coinvolte la documentazione relativa a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in suo possesso o acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni. Occorrerà inoltre porre particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico, unificandoli con la consultazione generale sul

progetto sottoposto ad approvazione. L'atto di avvio del procedimento autorizzativo dell'intervento, redatto secondo le norme generali di cui all'articolo 8 della l. 241/1990, dovrà recare menzione del fatto che dal provvedimento autorizzativo potrà conseguire, qualora il relativo esame istruttorio sia favorevole, l'effetto di variante. Inoltre, all'atto del deposito della documentazione di progetto dovrà essere depositata anche la predetta documentazione necessaria alla valutazione istruttorio della fattibilità della variante. I termini relativi all'espletamento dell'esame della fattibilità della variante dovranno essere contenuti all'interno dei termini fissati dalla legge – o altrimenti stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della l. 241/1990 – per il procedimento autorizzatorio nell'ambito del quale si inserisce la variante. Ovviamente, trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta). Concludendo, il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà addivenire alla pronuncia finale positiva sull'intervento e, valutata la coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione, pronunciarsi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante. Le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, decise in conferenza, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte tempestivamente a seguito dell'autorizzazione dell'intervento. Infine, trattandosi spesso – anche in ragione di quanto si evince dalla presente circolare - di procedimenti di particolare complessità procedurale, si suggerisce alle amministrazioni procedenti l'applicazione del disposto di cui all'articolo 14, comma 3, della l. 241/1990 e l'indizione della conferenza di servizi preliminare.”

“4. Rapporto fra comma 15 bis ed altri commi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 La norma di cui all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 disciplina diverse ipotesi di varianti semplificate e nello specifico: – varianti conseguenti all'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); – varianti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008); – varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); – progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali; – casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica). Il medesimo articolo 17 bis dettaglia variamente il procedimento preordinato all'approvazione delle predette varianti, stabilendone, in particolare, la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VAS

di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006. Non risulta peraltro infrequente l'ipotesi in cui le norme predette – ci si riferisce in particolare, ma non solo, alle varianti di cui al comma 6 in materia espropriativa – concorrano rispetto alle norme di disciplina del procedimento autorizzativo rientrante nell'ambito applicativo del comma 15 bis (ad es: approvazione delle opere relative al servizio idrico integrato e autorizzazione unica di impianto a fonti rinnovabili e connessi procedimenti espropriativi). In tal caso si ritiene che debba prevalere la norma speciale di disciplina del procedimento della particolare categoria di opera sottoposta ad approvazione e pertanto che il procedimento possa essere inquadrato all'interno del comma 15 bis e condotto alla luce delle indicazioni della presente circolare, in ossequio ad un generale principio di economia procedimentale e di concentrazione delle valutazioni istruttorie all'interno di un medesimo procedimento.”

## **7.2 Finalità e contenuti della Variante urbanistica**

### **La proposta progettuale**

La San Carlo S.r.l. ha formulato una proposta di intervento da attuarsi nell'area del proprio complesso industriale di Fossano e consistente nell'ampliamento dell'impianto di trattamento di rifiuti esistente.

La San Carlo S.r.l. è un'azienda di recupero e trattamento rifiuti che gestisce attualmente un impianto della potenzialità autorizzata pari a 71.600 t/anno di materiali in ingresso. I rifiuti conferiti all'impianto, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, vengono utilizzati all'interno di un processo combinato anaerobico/aerobico con produzione di energia elettrica e termica rinnovabile e di fertilizzanti da destinare al settore agricolo.

L'impianto è entrato in esercizio nel 2000 e prevedeva esclusivamente il trattamento aerobico tramite compostaggio dei rifiuti conferiti. Nel 2011 l'impianto è stato ampliato grazie all'inserimento di una sezione di digestione anaerobica al fine di produrre biogas da destinare ad una sezione di cogenerazione per la generazione di energia elettrica e termica.

La crescente disponibilità a livello territoriale delle specifiche tipologie di rifiuti trattate presso il sito ha spinto la San Carlo S.r.l. a proporre un piano per rilanciare l'attività di trattamento andando ad incrementare la quantità di rifiuti conferibili dalle 71.600 t/anno ad oggi autorizzate ad un quantitativo complessivo pari a 172.000 t/anno.

Il sito su cui s'intende realizzare l'ampliamento proposto si trova in Comune di Fossano (frazione Loreto), ad oltre 3.000 m in direzione Est del centro abitato di Fossano, contiguo all'impianto di trattamento esistente. Il sito risulta ricompreso all'interno della Sezione 210020 della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). Si tratta di un'area di c.a. 106.000 m<sup>2</sup> di proprietà della San Carlo S.r.l. e destinata all'uso agricolo. Le opere in progetto verranno realizzate in adiacenza alle strutture aziendali esistenti, sul confine Sud.

L'impianto in esame è da intendersi come un sistema impiantistico complesso costituito da:

- sezione di produzione del biogas (esistente e non oggetto di modifiche)
- sezione di produzione di compost (esistente ed in ampliamento)

La sezione di produzione del biogas valorizza il contenuto energetico del rifiuto conferito, attraverso il processo di digestione anaerobica, con produzione di biogas e successiva produzione di elettricità e calore.

La sezione di compostaggio opera recupero di materia con produzione finale di ammendante compostato, fertilizzante impiegabile in agricoltura tradizionale ai sensi dell'allegato II del D.Lgs. 75/2010 (ammendante compostato con fanghi).

Le due sezioni, distinte ed autonome funzionalmente, sono state progettate e dimensionate per operare in modo integrato, al fine di ottenere un sistema completo di trattamento e gestione del rifiuto che consenta l'ottenimento di prodotti (biogas e compost) in

un'ottica di filiera chiusa.

L'intervento proposto prevede l'ampliamento della sezione di trattamento aerobico presente presso il sito impiantistico andando ad aumentare la quantità di rifiuto processabile e la realizzazione delle strutture accessorie al suo trattamento.

Le sezioni di trattamento anaerobico e di successiva cogenerazione del biogas prodotto non subiranno variazioni. La produzione di biogas e il quantitativo di energia elettrica immessa in rete rimarranno invariate mentre andrà ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete per sopperire ai fabbisogni energetici della nuova sezione impiantistica in progetto.

L'impianto attualmente riceve circa 71.600 t/anno di rifiuti di cui 45.000 t/anno destinate alla digestione anaerobica. Nello specifico l'impianto riceve 32.000 t di FORSU, 11.600 t di fanghi civili e 5.000 t di fanghi agroalimentari. La restante frazione di rifiuti (circa 23.000 t/anno di frazione ligno-cellulosica) conferiti viene inviata direttamente al compostaggio.

Al termine delle modifiche impiantistiche a progetto la capacità di trattamento rifiuti sarà pari a 172.000 t/anno, con un aumento di rifiuto trattato pari a 100.400 t/anno (aumento di circa il 140 % della capacità autorizzata). L'aumento interessa i fanghi civili (+ 55.400 t/anno), la frazione ligno-cellulosica (+ 37.000 t/anno) ed infine i fanghi agroalimentari (+ 8.000 t/anno). La FORSU in ingresso non subirà variazioni.

Per far fronte all'aumento di capacità sopra descritto, il progetto prevede i seguenti interventi:

- Riorganizzazione capannone I
- Riorganizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio capannone F
- Capannone stoccaggio verde Z4
- Capannone ricezione fanghi e miscelazione Z5
- Realizzazione di 12 (2+10) nuove biocelle
- Aia di maturazione G3. Realizzazione di una seconda aia
- Tettoia vagliatura Z6
- Modifica della tettoia di stoccaggio C
- Biofiltro E9

## Localizzazione

Il sito su cui s'intende realizzare l'ampliamento proposto si trova in Comune di Fossano (frazione Loreto), ad oltre 3.000 m in direzione Est del centro abitato di Fossano, contiguo all'impianto di trattamento esistente. Il sito risulta ricompreso all'interno della Sezione 210020 della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). Si tratta di un'area di c.a. 106.000 m2 di proprietà della San Carlo S.r.l. e destinata all'uso agricolo.




Base catastale su sfondo di ortofoto

Come detto in precedenza, le opere in progetto verranno realizzate in adiacenza alle strutture aziendali esistenti, sul confine Sud.

L'area è ad uso prevalentemente agricolo a Sud ed a Est del sito impiantistico esistente, mentre ad Ovest si trova invece un'area caratterizzata da un paesaggio collinare interessata da una vegetazione tipicamente boschiva.

La localizzazione dell'impianto ri-



sponde ai requisiti più stringenti. Facilmente accessibile dal sistema stradale e autostradale tale da non portare ad un aggravio del traffico cittadino, dotato di infrastrutture essenziali e di servizi ambientali, consente di sfruttare la presenza di un sito impiantistico esistente all'interno del quale i processi impiantistici che andranno ad essere implementati sono, ad oggi, presenti. Infine, l'area è prossima ai servizi della città di Fossano ma periferica e posta ad una distanza adeguata all'obiettivo di non interferire con la vita sociale della Città.



Vista aerea del sito di impianto



Vista aerea della Città di Fossano con dettaglio dell'area San Carlo S.r.l.

Il complesso immobiliare di proprietà della “San Carlo srl” si sviluppa su una super-

ficie complessiva di m2 105.864 di cui 19.338 coperti da fabbricati/manufatti e 86.526 liberi.

L'area è identificata a Catasto Terreni al Fg 160 del Comune di Fossano, particelle 221-290-37-64-65-66-295-273-75-79-80. L'impianto esistente (fabbricati, piazzali, corsie di veicolazione) risulta essere insistente sulle particelle 221, 290, 273 e 295, mentre le restanti particelle in proprietà risultano essere completamente libere. Vengono al momento escluse dalla perimetrazione urbanistica le particelle 37-64-65-66, che vengono lasciate alla destinazione agricola. Il progetto prevede:

- la costruzione di un fabbricato, ad ampliamento dell'esistente, su parte della particella 273 attualmente già destinata a piazzale cementato;
- la costruzione di fabbricati, manufatti tecnologici, piazzali e corsie di veicolazione sulle particelle 79 e 80 attualmente destinate ad usi agricoli (prati).



Identificazione catastale del lotto



Ortofoto dell'area

### **La proposta e le motivazioni del progetto**

Le strategie di sviluppo della San Carlo S.r.l che mirano alla valorizzazione del sito di Fossano interessano gli ambiti del settore dei rifiuti ed energetico. L'esistenza di un sito impiantistico fortemente infrastrutturato all'interno del quale, ad oggi, viene già effettuato il processo combinato anaerobico/aerobico (digestione anaerobica + compostaggio in bio-cella e aia di maturazione), il profondo know how aziendale del trattamento dei rifiuti organici e dei fanghi e, infine, la crescente disponibilità di mercato di queste tipologie di rifiuto sono il fulcro su cui si base il presente progetto di ampliamento dell'impianto esistente.

Il progetto proposto avrà, quindi, come punti di forza essenziali i seguenti aspetti:

- Sito infrastrutturato, dotato di servizi ambientali
- Know How aziendale nel settore del trattamento dei rifiuti
- Disponibilità di personale altamente qualificato
- Disponibilità del rifiuto conferito garantito dal bacino di raccolta aziendale
- Competenza normativa, tecnologica, organizzativa dell'azienda proponente

Per quanto riguarda il caso specifico dei fanghi dai dati forniti emerge che solo il 39% dei fanghi piemontesi viene attualmente gestito in Regione. È quindi evidente che gli obiettivi di sostenibilità delineati dal Piano di Gestione Rifiuti Piemontese orientino verso la massimizzazione della gestione regionale dei fanghi, evitando in questo modo trasporti eccessivi.

Il progetto San Carlo punta ad attuare questa strategia, consentendo alla Regione di

incrementare il proprio patrimonio impiantistico di trattamento dei fanghi.

### **Caratteristiche generali dell'impianto post-intervento**

L'intervento proposto prevede l'ampliamento della sezione di trattamento aerobico presente presso il sito impiantistico andando ad aumentare la quantità di rifiuto processabile e la realizzazione delle strutture accessorie al suo trattamento. Le sezioni di trattamento anaerobico e di successiva cogenerazione del biogas prodotto non subiranno variazioni.

La produzione di biogas e il quantitativo di energia elettrica immessa in rete rimarranno invariate mentre andrà ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete per sopperire ai fabbisogni energetici della nuova sezione impiantistica in progetto.

Il digestato in uscita dall'impianto verrà sottoposto a separazione solido liquida e la frazione liquida separata verrà ricircolata all'interno dei processi impiantistici. La frazione solida viene avviata, unitamente ad una quota di rifiuto verde organico (detto anche frazione ligno-cellulosica) triturato ed ai fanghi conferiti in impianto alla fase di compostaggio. L'ammendante compostato prodotto a fine processo viene immesso in commercio ai sensi del D.Lgs. 75/2010.

Al termine delle modifiche impiantistiche a progetto la capacità di trattamento rifiuti sarà pari a 172.000 t/anno, con un delta di tonnellate trattate pari a 100.400 t/anno (aumento di circa il 140 % della capacità autorizzata). Secondariamente si può notare come l'aumento interessi principalmente i fanghi civili (+ 55.400 t/anno), la frazione ligno-cellulosica (+ 37.000 t/anno) ed infine i fanghi agroalimentari (+ 8.000 t/anno). La FORSU in ingresso non subirà variazioni.

Come detto in precedenza solo parte dei rifiuti conferiti in impianto sono destinati al processo anaerobico e precisamente (nella configurazione autorizzata) la FORSU, i fanghi civili ed i fanghi agroalimentari per un totale di 45.000 t/anno. La stessa quantità e le stesse tipologie di rifiuto saranno destinate alla digestione anaerobica nella configurazione post operam. Al compostaggio vengono destinate 26.600 t/anno di rifiuti (nella configurazione autorizzata) mentre con la realizzazione delle opere in progetto questa quota salirà a 127.000 t/anno.

### **Organizzazione dell'impianto**

L'impianto in esame è da intendersi come un sistema impiantistico complesso costituito da:

- Sezione di produzione del biogas (precedentemente autorizzata ed esistente)
- sezione di produzione di compost (in ampliamento)

La sezione di produzione del biogas valorizza il contenuto energetico del rifiuto conferito, attraverso il processo di digestione anaerobica, con produzione di biogas. La sezio-

ne di compostaggio opera recupero di materia con produzione finale di ammendante compostato, fertilizzante impiegabile in agricoltura tradizionale ai sensi dell'allegato II del D.Lgs. 75/2010 (ammendante compostato con fanghi).

Le due sezioni, distinte ed autonome funzionalmente, sono state progettate e dimensionate per operare in modo integrato, al fine di ottenere un sistema completo di trattamento e gestione del rifiuto che consenta l'ottenimento di prodotti (biogas e compost) in un'ottica di filiera chiusa.

La maggior parte delle nuove opere verranno realizzate a Sud dell'impianto esistente ad eccezione delle biocelle gruppo 9-10 e della tettoia di stoccaggio del compost finito.

Le opere che andranno ad essere realizzate non differiscono per tipologia o funzione rispetto alle costruzioni già presenti in impianto.

Riorganizzazione capannone I: le biocelle gruppo 9-10 verranno realizzate in corrispondenza delle biocelle esistenti, precisamente nell'ex area adibita alla centrifugazione (capannone I) prima che la sezione venisse spostata.

Riorganizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio (capannone F): in seguito alla realizzazione delle opere in progetto ed alla gestione dei nuovi flussi di materiale conferiti e trattati dovranno essere verificate nuovamente le superfici destinate allo stoccaggio dei fanghi ed alla miscelazione all'interno del capannone F. Il capannone F sarà destinato alla ricezione dei fanghi ed alla preparazione della miscela da inviare alle biocelle gruppi 1-8 e 9-10. Una trincea di dimensioni di pianta 10,0 x 9,0 m verrà utilizzata per la ricezione dei fanghi civili ed agroalimentari per un quantitativo annuo pari a 17.200 t. Il materiale sarà stoccato per un'altezza massima di 2,5 m. Considerando un numero di giorni di funzionamento della sezione pari a 290 giorni, il volume di materiale giornaliero in ingresso e il volume di stoccaggio disponibile, il tempo di permanenza sarà pari a 3 giorni. Le medesime considerazioni possono essere riproposte per la sezione per la preparazione della miscela da inviare alle biocelle. Per lo svolgimento delle operazioni di miscelazione sarà dedicata una trincea delle dimensioni di pianta pari a 15,0 x 19,0 m per un'altezza massima del materiale pari a 3,0 m. Considerando un numero di giorni di funzionamento della sezione pari a 290 giorni, il volume di materiale giornaliero in ingresso e il volume di stoccaggio disponibile, il tempo di permanenza sarà pari a 3 giorni.

Stoccaggio rifiuto ligno-cellulosico e sovrallo da vagliatura Z4: per far fronte all'incremento di rifiuto ligno-cellulosico conferito in impianto (+ 37.000 t/anno) verrà realizzata un nuovo capannone Z4 destinato allo stoccaggio di dimensioni di pianta pari a 50 x 30 m. All'interno di tale struttura verrà prevista una trincea dove verrà conferito il materiale ligno-cellulosico e parte del sovrallo ricircolato destinato alle biocelle (gruppo 11-20), per una quantità di materiale annuo pari a 47.800 t/anno. Considerando una densità media del materiale allo stoccaggio pari a 0,6 t/m<sup>3</sup> ed alle dimensioni geometriche ipotizzate del cumulo di materiale stoccato il tempo di permanenza sarà pari a circa 16 giorni. Per evitare la diffusione di sostanze odorigene dallo stoccaggio il capannone verrà opportunamente confinato e sarà previsto un sistema di aspirazione delle arie esauste ed invio al

biofiltro E9.

Capannone ricezione fanghi e miscelazione Z5: per la preparazione della miscela da inviare alle biocelle (gruppo 11-20) verrà realizzato un nuovo capannone Z5 accessibile tramite rampa posta sul lato Sud dello stesso. In tale area verranno conferiti 8.000 t/anno di fanghi agroalimentari e 41.800 t/anno di fanghi civili. All'interno del capannone Z5 di dimensione di pianta pari a 42 x 30 m sarà realizzata una trincea destinata allo scarico e stoccaggio dei fanghi. Considerando la densità media del materiale allo stoccaggio pari a 0,8 t/m<sup>3</sup> e le dimensioni geometriche ipotizzate per il cumulo di materiale stoccato, il tempo di permanenza sarà pari a circa 2 giorni. All'interno dello stesso capannone verrà prevista un'area destinata alla miscelazione dei fanghi prelevati dalla trincea con il materiale stoccato all'interno della tettoia di stoccaggio del materiale ligno-cellulosico; la miscela qui preparata sarà poi movimentata tramite pala meccanica all'interno delle biocelle per la successiva fase di bio-ossidazione accelerata.

Biocelle: nell'ambito del potenziamento della sezione di compostaggio verranno realizzate 12 nuove biocelle suddivise in due blocchi. Il primo blocco (gruppo 9-10) formato da 2 biocelle di dimensioni pari a 11 x 30 m verrà realizzato in corrispondenza delle biocelle esistenti nell'ex area di centrifugazione I. Il secondo blocco (gruppo 11-20) formato da 10 biocelle di dimensioni pari a 8 x 30 m sarà realizzato a Sud del complesso impiantistico (Capannone F2) dove verranno concentrate la maggior parte delle nuove strutture. Il materiale destinato alle biocelle verrà movimentato presso aree dedicate alla miscelazione dei vari substrati. Tale operazione viene eseguita tramite l'utilizzo di pale meccaniche. La miscela così approntata verrà inviata al blocco di biocelle, disposte a batteria, con pareti realizzate in calcestruzzo e dotate di un portellone automatico. Nelle biocelle avverrà la prima fase di biostabilizzazione detta bio-ossidazione accelerata o ACT. In questa prima fase il substrato verrà sottoposto ad un processo di degradazione aerobica più aggressiva, con conseguente perdita di massa, dovuta principalmente all'evaporazione dell'acqua ed all'azione microbiologica sulle matrici. Il materiale, movimentato tramite pala gommata, sarà caricato sequenzialmente all'interno dei reattori; una volta completato il posizionamento del materiale, i reattori verranno sigillati dall'esterno e il processo potrà avere inizio. Una volta chiuso il portellone si procederà all'ossigenazione dei cumuli tramite un sistema di insufflazione forzata dell'aria. Tale sistema sarà integrato nel pavimento e sarà costituito da diffusori tronco-conici detti "spigot". L'ossigenazione dei cumuli avvierà il processo degradativo della componente organica presente all'interno del substrato; la ventilazione dei cumuli verrà utilizzata, inoltre, per regolare la temperatura degli stessi, dal momento che il processo, soprattutto nelle prime fasi, è esotermico. La quantità di aria immessa varierà a seconda dell'avanzare della degradazione; in una prima fase la portata sarà maggiore, mentre andrà a diminuire man mano che il fabbisogno di ossigeno decresce, conseguentemente all'aumentare del grado di maturazione del materiale in trattamento. Nella fase iniziale del processo il maggior apporto di ossigeno è utile per innalzare la temperatura dei cumuli a temperature superiori ai 50-55°C; questa temperatura dovrà essere mantenuta per almeno 3 giorni, per consentire di eliminare gran parte dei microrganismi patogeni e per devitalizzare i semi presenti. L'aria esausta verrà estratta dalla parte

superiore delle celle e ricircolata fino a quando il tenore di ossigeno al suo interno sarà tale da garantire un'esaustiva ossidazione; il ricircolo permetterà anche di evitare il continuo prelievo ed insufflaggio di aria fresca, consentendo in secondo luogo di controllare il grado di umidità dei cumuli. La presenza di umidità residua all'interno dei cumuli potrà determinare la formazione di percolati, che, nel caso, verranno raccolti all'interno degli ugelli utilizzati per l'immissione dell'aria. Grazie alla loro particolare geometria il sistema di tubazioni per l'insufflaggio dell'aria permetterà di convogliare la frazione liquida verso il punto raccolta durante i periodi di fermo degli stessi. L'inclinazione delle tubazioni per l'insufflaggio dell'aria e la spinta provocata da quest'ultima saranno tali da poter indirizzare i percolati verso una sezione di raccolta munita di guardie idrauliche. Un ulteriore aspetto di rilevante importanza è la gestione delle emissioni odorigene legate alle fasi transitorie del processo di ossidazione, in particolare nel periodo successivo al caricamento dei reattori, quando la scarsa concentrazione di ossigeno non consente la presenza di un sufficiente ambiente ossidativo. La penuria di ossigeno all'interno dei cumuli può portare all'innescarsi di processi anossici, caratterizzati dalla formazione di composti fitotossici che andrebbero a deteriorare la qualità del compost prodotto e di composti poliamminici degradativi (putrescine, cadaverine, ecc) fonte di emissione odorigena molesta. Per questo motivo l'ossigenazione delle biocelle sarà monitorata in continuo e sarà uno dei più importanti punti di controllo del processo aerobico.

L'ambiente all'interno del quale si svolge il processo generalmente è neutro, con pH compresi tra 6,5 e 7,5.

In seguito alla realizzazione delle nuove biocelle il materiale destinato al compostaggio verrà suddiviso tra i 3 blocchi di biocelle:

- Gruppo 1-8 (esistenti)
- Gruppo 9-10 (nuova realizzazione)
- Gruppo 11-20 (nuova realizzazione)

Considerando le caratteristiche geometriche delle biocelle e dei cumuli di materiale all'interno di esse si ottiene un tempo di permanenza medio pari a circa 20 giorni. L'ossigenazione dei cumuli avvierà il processo degradativo della componente organica presente all'interno del substrato; la ventilazione dei cumuli verrà utilizzata, inoltre, per regolare la temperatura degli stessi, dal momento che il processo, soprattutto nelle prime fasi, è esotermico. La quantità di aria immessa varierà a seconda dell'avanzare della degradazione; in una prima fase la portata sarà maggiore, mentre andrà a diminuire man mano che il fabbisogno di ossigeno decresce, conseguentemente all'aumentare del grado di maturazione del materiale in trattamento. Nella fase iniziale del processo il maggior apporto di ossigeno è utile per innalzare la temperatura dei cumuli a valori superiori ai 50-55°C; questa temperatura dovrà essere mantenuta per almeno 3 giorni, per consentire di eliminare gran parte dei microrganismi patogeni e per devitalizzare i semi presenti (fase di pastorizzazione). Come detto in precedenza l'aria prelevata all'interno delle biocelle sarà ricircolata all'interno delle stesse per sfruttare l'ossigeno residuo contenuto nei volumi di aria estratti. Un apposito sistema di by-pass tramite serrande consentirà di insufflare all'interno delle biocelle aria ricircolata da determinate sezioni di impianto o dalle stesse

biocelle o, in alternativa, di prelevare aria fresca direttamente dall'esterno. L'aria esausta non più utilizzabile per il ricircolo verrà convogliata al sistema di trattamento dell'aria per l'abbattimento degli inquinanti (scrubber e biofiltro). La veicolazione delle arie all'interno delle biocelle gruppo 11-20 sarà garantita mediante l'installazione di un aspiratore dedicato ad ogni biocella. Durante il processo di bio-ossidazione accelerata parte dell'acqua contenuta all'interno del substrato tenderà ad evaporare per via dell'azione della ventilazione forzata. La perdita è stata stimata pari a circa il 35 % in massa. La presenza di umidità residua all'interno dei cumuli potrà determinare la formazione di percolati, che, nel caso, verranno raccolti all'interno degli ugelli utilizzati per l'immissione dell'aria. Grazie alla loro particolare geometria il sistema di tubazioni per l'insufflaggio dell'aria permetterà di convogliare la frazione liquida verso il punto raccolta durante i periodi di fermo degli stessi. L'inclinazione delle tubazioni per l'insufflaggio dell'aria e la spinta provocata da quest'ultima saranno tali da poter indirizzare i percolati verso una sezione di raccolta munita di guardie idrauliche.


Aia di maturazione G3: terminata la fase di bio-ossidazione accelerata il materiale estratto dalle biocelle viene estratto e trasferito all'interno delle aie in attesa di raggiungere il grado di maturazione adatto prima della commercializzazione finale. All'interno dell'aia di maturazione esistente G verrà trasferito il materiale in uscita dalle biocelle gruppi 1-8 e 9-10. All'interno del capannone che attualmente ospita l'aia esistente verrà utilizzata un'ulteriore campata (Z2) per lo stoccaggio del materiale alla maturazione destinata ad ospitare parte del materiale in arrivo dalle nuove biocelle. Nella nuova sezione di compostaggio verrà invece realizzata una seconda aia di maturazione G3 che si estenderà su di una superficie pari a circa 7.680 m<sup>2</sup>, collegata direttamente a quella esistente ed accessibile da questa. In quest'area verrà stoccato il materiale in uscita dalle biocelle gruppo 11-20. L'organizzazione dell'aia di maturazione esistente e di nuova realizzazione è riportata all'interno delle Tabella 6-15 e Tabella 6-16 e della Figura 12 – Area nuove aie di maturazione G3 . Per la determinazione del volume di materiale stoccato si è ipotizzato di accumulare il materiale in cumuli di forma trapezoidale. Considerando che le aie di maturazione verranno riempite progressivamente con il materiale in uscita dalle biocelle di competenza, si ha una situazione in cui all'interno delle aie ci sarà del materiale al termine della maturazione e materiale fresco in arrivo dalla bio-ossidazione accelerata. Per questo motivo le quantità di materiale alla maturazione utilizzate per il dimensionamento sono state ricavate considerando la media aritmetica tra materiale in ingresso ed in uscita (al netto del 15 % di perdite). Come detto in precedenza l'aia di maturazione esistente ospiterà il materiale in uscita dalle biocelle dei gruppi 1-8 e 9-10. Il tempo di permanenza stimato sarà pari a circa 72 giorni. L'area aggiuntiva a disposizione dei cumuli alla maturazione nell'aia esistente e la nuova aia che andrà ad essere realizzata ospiteranno il materiale in uscita dalle biocelle gruppo 11-20. Il tempo di permanenza stimato sarà pari a circa 70 giorni. Anche durante la fase di maturazione si avranno delle perdite per effetto dell'evaporazione del contenuto di umidità ancora presente all'interno dei cumuli. Questa perdita, a differenza della fase di bio-ossidazione accelerata, è inferiore in quanto non è più presente il sistema di ventilazione forzata e, secondariamente, perché il materiale pre-

senta un grado di maturazione più avanzato. Considerando le superfici e i volumi a disposizione per la maturazione del materiale in uscita dalle biocelle si ottiene un tempo di permanenza alla maturazione a 71 giorni circa. Una volta raggiunto il grado di maturazione desiderato il materiale potrà essere inviato alla successiva fase di stoccaggio in attesa di essere destinato alla commercializzazione.

Tettoia vagliatura Z6: al termine della fase di maturazione il materiale verrà prelevato dalle aie di maturazione e sottoposto a vagliatura. La frazione di sovrvallo ottenuta, costituita essenzialmente da materiale ligno-cellulosico, verrà ricircolata ed utilizzata nel processo di miscelazione per essere destinata nuovamente al compostaggio. La raffinazione avverrà all'interno di una nuova tettoia in progetto Z6 delle dimensioni di pianta pari a circa 32 \* 40 m.

Tettoia di stoccaggio C: terminate le operazioni di raffinazione il materiale potrà essere prelevato tramite pala gommata dalla zona di scarico del vaglio e disposto all'interno della sezione di stoccaggio. Quest'ultima verrà ampliata in vista del potenziamento della sezione di compostaggio tramite la realizzazione di nuova tettoia posta in corrispondenza dell'area di stoccaggio esistente. Per la determinazione del volume di materiale stoccato si è ipotizzato di accumulare il materiale in cumuli di forma trapezoidale. Il compost raffinato prodotto annualmente sarà pari a circa 81.920 t, con una densità media pari a 0,55 t/m<sup>3</sup>, per un volume complessivo sarà di 148.950 m<sup>3</sup>; il volume in ingresso quotidianamente sarà pari a circa 400 m<sup>3</sup> (valore ponderato su 365 giorni). Il volume netto stoccabile sarà pari a circa 2.500 m<sup>3</sup>. Dividendo il volume netto per il volume di materiale in ingresso quotidianamente si ottiene un dato di permanenza del materiale all'interno dello stoccaggio finale pari a circa 6 giorni. È evidente che la funzione generale di stoccaggio del compost sarà svolta dalle aie e dalla tettoia C in modo congiunto e che quindi il materiale sarà inviato alla vagliatura finale in funzione delle previsioni di vendita del compost. Occorre, inoltre, tenere presente che la localizzazione della San Carlo nell'ambito di una importante area agricola (la pianura cuneese), rende particolarmente agevole lo smercio del compost.

Biofiltro E9: la realizzazione delle nuove strutture in progetto richiederà l'installazione di un nuovo biofiltro. La ditta ha optato per la previsione di un unico nuovo biofiltro delle dimensioni pari a 12 x 60 m con altezza del letto filtrante pari a 1,8 m in aggiunta rispetto ai biofiltri E1, E2 ed E3. Il nuovo biofiltro è stato dimensionato sulla portata di aria da aspirare pari a 90.000 Nm<sup>3</sup>/h e sarà dotato di copertura e camino di espulsione delle arie trattate. L'aria aspirata, prima di essere inviata al biofiltro passerà all'interno di due scrubber a lavaggio acido operanti in parallelo dimensionati per una portata di trattamento pari a 45.000 Nm<sup>3</sup>/h cadauno.



Planimetria stato di progetto

## LEGENDA:

A \_ UFFICCI, SPOGLIATOI, W.C. E REFETTORIO  
B \_ OFFICINA MANUTENZIONE AUTOMEZZI  
C \_ TETTOIA STOCCAGGIO MATERIALE FINITO ED INSACCATO OGGETTO DI MODIFICA  
D \_ TETTOIA DESTINATA ALLA VAGLIATURA FINALE E DEPLASTIFICAZIONE OGGETTO DI MODIFICA  
G \_ AREA DI MATURAZIONE SOTTO TETTOIA OGGETTO DI MODIFICA  
G1\_ COPERTURA AREA DI VEICOLAZIONE MEZZI DA LAVORO OGGETTO DI MODIFICA  
G3\_ AREA DI MATURAZIONE SOTTO TETTOIA PREVISTA IN PROGETTO  
F \_ CAPANNONE PER BIOOSSIDAZIONE ACCELERATA  
CON MOVIMENTAZIONE MATERIALE OGGETTO DI MODIFICA  
F2\_ STRUTTURA ERMETICA PER BIOOSSIDAZIONE ACCELERATA  
CON MOVIMENTAZIONE MATERIALE PREVISTO IN PROGETTO  
E/1/2 \_ BIOFILTRI  
E/3 \_ BIOFILTRO  
E9/E10/E11 \_ BIOFILTRI PREVISTI IN PROGETTO  
H \_ ALLOGGIAMENTO QUADRI ELETTRICI  
I \_ CAPANNONE OGGETTO DI MODIFICA  
L \_ FOSSE INTERRATE CONTENENTI ACQUA PER SISTEMA ANTINCENDIO  
M\_ VASCA INTERRATA PER STOCCAGGIO PERCOLATI  
N\_ CABINE ENEL  
O\_ GRUPPO ELETTROGENO  
P\_ DISTRIBUTORE PRIVATO DI GASOLIO  
Q\_ PESA PRIVATA  
R\_ AREA DI LAVAGGIO  
S\_ DIGESTORE PRIMARIO  
S1\_ VASSCA OMOGENIZZAZIONE  
T\_ DIGESTORE SECONDARIO  
U\_ ACCUMULATORI PRESSOSTATICI  
V\_ VASCA STOCCAGGIO DIGESTATO COPERTA  
W\_ SEDIMENTATORE  
W1\_ TETTOIA  
Y\_ LOCALE QUADRI  
Y1\_ TRASFO  
Y2\_ RECEPTION SALA CONTROLLO  
Y3\_ COMPLESSO CONTAINER MOTORI  
X \_ VASCA LIQUIDO DEPURATO  
X1\_ NITRIFICAZIONE  
X2\_ DENITRIFICAZIONE  
X3\_ EQUALIZZAZIONE  
X4\_ VASCA DI SEDIMENTAZIONE  
Z \_ TETTOIA A COPERTURA PIAZZALE CEMENTATO OGGETTO DI MODIFICA  
Z1\_ TETTOIA PER DEPOSITO SFALCI E POTATURE OGGETTO DI MODIFICA  
Z2\_ CAPANNONE OGGETTO DI MODIFICA  
Z3\_ CAPANNONE  
Z4\_ TETTOIA ERMETICA STOCCAGGIO VERDE PREVISTA IN PROGETTO  
Z5\_ TETTOIA ERMETICA PREVISTA IN PROGETTO  
Z6\_ TETTOIA VAGLIATURA PREVISTA IN PROGETTO  
Z7\_ TRINCEE STOCCAGGIO COMPOST

### **Descrizione sintetica delle finalità e dei contenuti della Variante urbanistica**

Il PRGC del Comune di Fossano individua l'area all'interno della quale è ubicato lo stabilimento San Carlo come "*Territorio agricolo*". Il sito specifico (Foglio 160 part. 273) rientra all'interno delle "*Aree per attrezzature ed impianti speciali*". In queste aree sono ammesse le attività e le attrezzature funzionali allo smaltimento dei rifiuti per ogni tipo di discarica e per l'impianto di compostaggio in relazione alle singole autorizzazioni regionali. L'art. 36 delle NTA fornisce gli indici e i parametri massimi per i casi di ampliamento. La particella 295 e l'area sulla quale sono previsti gli ampliamenti (Foglio 160 part. 75, 79 e 157) è, invece, definita come "*Aree produttive agricole normali*". Tali aree, ai sensi dell'articolo 58 delle NTA, sono destinate ad usi agricoli. Ai sensi dell'art. 74, tuttavia, è consentito utilizzare queste aree a scopi produttivi: "*e) Le attività produttive, terziarie e commerciali legittimamente esistenti ed individuate cartograficamente quali edifici produttivi incongrui in area agricola, purché non comprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, sono confermate. Ulteriori aumenti saranno ammessi nella misura pari al 50% delle Superfici Utili Lorde delle strutture esistenti alla medesima data, con riferimento alla destinazione d'uso esistente legittimata; il mutamento d'uso delle superfici incongrue esistenti all'adozione delle presenti norme è consentito esclusivamente per la riconversione del fabbricato all'uso residenziale. Qualora sia stata utilizzata la predetta facoltà di ampliamento del 50% dell'attività produttiva esistente il mutamento d'uso a residenza è consentito solo decorsi 10 anni dalla fine lavori ad essa correlata. Potranno inoltre essere destinate alle suddette attività produttive e terziarie, le parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse almeno da tre lati con esclusione del portico antistante stalla e fienile (detto anche "pendizzo") che dovrà essere sempre lasciato completamente libero. Tale recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura. Qualora nell'ambito aziendale siano presenti volumi non tradizionali, sarà ammissibile la loro sostituzione per ospitare le attività produttive commerciali e terziarie esistenti, di cui al primo paragrafo della presente lettera e), con un nuovo organismo. In tal caso il nuovo volume dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche e l'impiego di materiali rispondenti ai criteri di idoneo inserimento nel contesto ambientale rurale.*"

La presente Variante urbanistica, per le ragioni precedentemente illustrate, consiste in una ripermetrazione dell'*aree per attrezzature ed impianti speciali* (IC) che risulta indispensabile per soddisfare la necessità di completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio esistente. La superficie in ampliamento, attualmente riconosciuta come area agricola, misura una superficie pari a mq. 65.597, interessando comunque un'area limitrofa e strettamente contigua alla zona per impianti speciali esistente in un ambito già urbanizzato. Essendo la presente variante generata da un'autorizzazione di un impianto speciale che segue l'iter della disciplina di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. è il progetto che genera la variante e pertanto la sua autorizzazione definisce i contenuti urbanistici della



variante medesima. Per tale ragione non si reputa necessario ed opportuno definire, oltre all'identificazione cartografica dell'area quale ambito "*aree per attrezzature ed impianti speciali (IC)*", indici e parametri edificatori; infatti questi paiono essere maggiormente consoni in una fase di programmazione e progettazione urbanistica attuata con un "normale" iter di variante urbanistica legata ad una pianificazione costituita precedentemente alla fase edilizia, pertanto casistica opposta a quella in esame. Questo aspetto è tipico delle procedure speciali che solitamente sono regolamentate proprio ai sensi dell'art. 17 bis più volte richiamato, dove iter autorizzativi di opere generano la necessità di conseguire la compatibilità urbanistica. Si evidenzia che il progetto risulta essere comunque sostenibile e congruo con i principi urbanistici dello strumento pianificatorio Comunale vigente e pertanto rispondendo agli obiettivi pianificatori di questo non destinando criticità o contrasti. Questa condizione è anche garanzia che le analisi condotte in sede autorizzativa sono effettivamente connesse a quanto verrà realizzato e non a previsioni future delle quali non si conoscono in modo dettagliato dati quantitativi con effetti sia urbanistici che ambientali. Se nel futuro dovessero insorgere nuove esigenze queste dovranno essere sopperite mediante nuove autorizzazioni per le quali occorreranno nuovamente valutazioni specifiche di merito attivate secondo gli iter intrapresi. Per le motivazioni su esposte si rimanda in modo compiuto alla documentazione del progetto dell'impianto prodotta dai progettisti incaricati (sia edilizia che per l'acquisizione dei vari pareri confluiti nell'iter autorizzativo unico), questo anche al fine di perseguire l'obiettivo del legislatore di semplificazione ed alleggerimento delle procedure che caratterizza proprio l'iter della Legge 241/90 e s.m.i..

In ottemperanza alla normativa vigente ed alle circolari regionali richiamate, sono state elaborati, oltre al presente documento, gli atti urbanistici previsti ed in particolare gli estratti cartografici di P.R.G. atti a definire un puntuale raffronto tra gli strumenti di piano vigenti e la proposta di variante urbanistica e la proposta di variante vera e propria.

**COMUNE DI FOSSANO** (strumento urbanistico vigente: Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 50-11538 del 03.06.2009)

L'area estrattiva ricade all'interno delle seguenti destinazioni d'uso di PRGC:

- Aree per attrezzature e impianti speciali (IC: impianti di compostaggio)
- Aree produttive agricole normali



### 7.3 Documentazione fotografica dell'ambito oggetto di Variante







## 8. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

### 8.1. Inquadramento territoriale


Il sito su cui s'intende realizzare l'ampliamento proposto si trova in Comune di Fossano (frazione Loreto), ad oltre 3.000 m in direzione Est del centro abitato di Fossano, contiguo all'impianto di trattamento esistente. Il sito risulta ricompreso all'interno della Sezione 210020 della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). Si tratta di un'area di c.a. 106.000 m<sup>2</sup> di proprietà della San Carlo S.r.l. e destinata all'uso agricolo.



Base catastale su sfondo di ortofoto

Come detto in precedenza, le opere in progetto verranno realizzate in adiacenza alle strutture aziendali esistenti, sul confine Sud.

L'area è ad uso prevalentemente agricolo a Sud ed a Est del sito impiantistico esistente, mentre ad Ovest si trova invece un'area caratterizzata da un paesaggio collinare interessata da una vegetazione tipicamente boschiva.



La localizzazione dell'impianto risponde ai requisiti più stringenti. Facilmente accessibile dal sistema stradale e autostradale tale da non portare ad un aggravio del traffico cittadino, dotato di infrastrutture essenziali e di servizi ambientali, consente di sfruttare la presenza di un sito impiantistico esistente all'interno del quale i processi impiantistici che andranno ad essere implementati sono, ad oggi, presenti. Infine, l'area è prossima ai servizi della città di Fossano ma periferica e posta ad una distanza adeguata all'obiettivo di non interferire con la vita sociale della Città.



Vista aerea del sito di impianto



Vista aerea della Città di Fossano con dettaglio dell'area San Carlo S.r.l.

Il complesso immobiliare di proprietà della “San Carlo srl” si sviluppa su una superficie complessiva di m<sup>2</sup> 105.864 di cui 19.338 coperti da fabbricati/manufatti e 86.526 liberi.

L’area è identificata a Catasto Terreni al Fg 160 del Comune di Fossano, particelle 221-290-37-64-65-66-295-273-75-79-80. L’impianto esistente (fabbricati, piazzali, corsie di veicolazione) risulta essere insistente sulle particelle 221, 290, 273 e 295, mentre le restanti particelle in proprietà risultano essere completamente libere. Per quanto riguarda la variante urbanistica, vengono al momento escluse dalla perimetrazione urbanistica le particelle 37-64-65-66, che vengono lasciate alla destinazione agricola. Il progetto prevede:

- la costruzione di un fabbricato, ad ampliamento dell’esistente, su parte della particella 273 attualmente già destinata a piazzale cementato;
- la costruzione di fabbricati, manufatti tecnologici, piazzali e corsie di veicolazione sulle particelle 79 e 80 attualmente destinate ad usi agricoli (prati).



Identificazione catastale del lotto



Ortofoto dell'area

## 8.2. Attività svolte e aspetti normativi rifiuti

Nell'impianto San Carlo S.r.l. di Fossano verranno ritirate e trattate quantità definite di rifiuti che verranno sottoposte ad un processo di recupero.

L'art. 183 (lettera u) del D.Lgs. 152/2006 recepisce le indicazioni della Direttiva 2008/98/CE e definisce in particolare il riciclaggio: *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*.

La produzione di fertilizzante destinato all'agricoltura (come quella realizzata dalla San Carlo S.r.l.) a seguito della trasformazione biologica (compostaggio) di rifiuti organici raccolti in modo differenziato è una tecnica mediante la quale si mette in atto il riciclaggio del rifiuto organico. Anche la trasformazione della sostanza organica in biogas deve essere considerata una operazione di riciclaggio.

Il recupero di materia e di energia ottenibile con l'integrazione di DA e compostaggio non solo è coerente, ma interpreta in maniera particolarmente virtuosa la gerarchia delle priorità di gestione fornite dalla norma vigente. Si realizza infatti un'ottima integrazione di filiere, in quanto il processo integrato trasforma in biogas la sostanza organica volatile che in un processo esclusivamente aerobico sarebbe in massima parte comunque

destinata ad ossidarsi a CO<sub>2</sub> e a disperdersi in atmosfera, e preserva il valore agronomico della restante quota di carbonio organico trasformandolo in ammendante compostato.

Da un punto di vista delle operazioni di recupero effettuate da un processo integrato di DA + compostaggio del digestato si deve riconoscere che le fasi di

- trasformazione della sostanza volatile contenuta nei rifiuti in biogas tramite digestione anaerobica
- trasformazione del digestato solido, del rifiuto ligno-cellulosico e di parte dei fanghi conferiti in impianto in ammendante compostato con fanghi
- produzione energia elettrica e termica mediante impianto cogenerativo alimentato a biogas

realizzano una operazione R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di cui all. C del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Un rifiuto cessa, infatti, di essere tale quando sono garantite alcune condizioni previste dall'Art.184ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Nel caso del rifiuto organico o digestato sottoposto a processo di compostaggio, il rifiuto stesso cessa di essere tale quando acquisisce il nuovo status giuridico di prodotto. Le caratteristiche del prodotto sono specificate dal D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.

In sintesi, quindi, alla luce delle analisi normative descritte, si ritiene che ai sensi dell'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, all'interno dell'impianto proposto, saranno svolte le seguenti attività:

- R1 – Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
- R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoposti a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Si conferma che tutte le tipologie di rifiuti – urbani e speciali - in ingresso all'impianto sono di tipo non pericoloso ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché non tossico nocivi ai sensi del D.P.R. 915/82 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/84.

### **8.3. Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Variante e il suo intorno significativo**

Al fine di garantire, in linea con i disposti normativi vigenti, una concreta integrazione tra la pianificazione urbanistica e le strategie di tutela e di valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale, l'inquadramento del territorio di riferimento del sito estrattivo, sinteticamente illustrato ai paragrafi precedenti, è stato integrato da una ricognizione puntuale degli elementi di valore e di criticità ambientale e paesaggistica che connotano la superficie oggetto di variante e il suo intorno significativo.

Tale ricognizione è stata condotta mediante la consultazione di specifici elaborati cartografici (si vedano le immagini in calce al paragrafo) e delle banche dati della Regione, della Provincia di Cuneo e del Comune di Fossano e ha consentito di caratterizzare sinteticamente il contesto territoriale della previsione della Variante in esame.

Vista la complessità dell'informazione disponibile, gli elementi individuati sono stati articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura:

- aspetti ecosistemici e biodiversità;
- valori culturali e paesaggistici;
- elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative.

Per ogni livello è stata compilata una checklist, le cui voci corrispondono a elementi di valore e di criticità/sensibilità ambientale e paesaggistica rilevati sul territorio di riferimento del sito estrattivo; ciascuna checklist segnala la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra il singolo elemento e la previsione urbanistica oggetto di Variante.

Mentre le interferenze dirette sono oggettivamente individuabili, in quanto riconducibili a un'effettiva sovrapposizione della componente ambientale e paesaggistica considerata con l'ambito di Variante, quelle indirette fanno invece riferimento a un intorno significativo di tale ambito, variabile in relazione alle peculiarità delle diverse componenti analizzate e al sistema di relazioni funzionali e percettive che le connotano, e quindi non definibile geograficamente in termini univoci. Diverso sarà, ad esempio, l'intorno significativo di beni paesaggistici caratterizzati da una forte valenza scenico-percettiva (ad esempio un fulcro visivo), rispetto a quello di elementi naturalistici (ad esempio un corridoio ecologico), che svolgono funzioni preponderanti sul piano ecologico-ambientale.

Nel primo caso, un'esaustiva valutazione degli eventuali impatti prodotti dalla trasformazione urbanistica deve necessariamente contemplare la possibilità che si generino interferenze visive anche a distanze abbastanza rilevanti, nel secondo caso è sufficiente verificare che l'attuazione della previsione non interrompa la continuità dell'elemento considerato e non costituisca un fattore di compromissione delle aree immediatamente limitrofe.

Per completezza di informazione, nelle checklist a seguire le voci desunte da strumenti di pianificazione regionale e provinciale sono corredate dall'indicazione dell'articolo normativo che ne disciplina la tutela e la valorizzazione.

Il successivo punto della "Verifica di compatibilità delle previsioni della Variante con il Piano paesaggistico regionale", cui si rimanda, contiene una serie di immagini utili ad illustrare le componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica elencate nelle checklist. Tali immagini sono state estrapolate dal visualizzatore gis del Piano paesaggistico regionale, consultabile sul sito web della Regione Piemonte.

<b>ASPETTI ECOSISTEMICI E BIODIVERSITÀ</b>			
<b>Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio di riferimento del sito</b>	<b>Interferenza con il sito</b>	<b>Interferenza con l'intorno significativo</b>	<b>NdA del Ppr</b>
<b>Aree protette:</b>			
Aree protette: - Area contigua Gesso e Stura - Parco naturale Gesso Stura - Riserva naturale di Benevagienna	---	---	Art. 42
<b>Siti Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS):</b>			
Siti Natura 2000: - ZPS Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura - IT1160059 - ZPS Altopiano di Bainale - IT1160060 - Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato	---	---	Art. 42
<b>Rete ecologica regionale<sup>2</sup>:</b>			
Zone naturali di salvaguardia: - Parco naturale Gesso Stura - Riserva naturale di Benevagienna	---	---	Art. 42
Aree contigue: - Area contigua Gesso e Stura	---	---	Art. 42

<sup>2</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.

ASPETTI ECOSISTEMICI E BIODIVERSITÀ			
Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio di riferimento del sito	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Rete ecologica regionale<sup>3</sup>:</b>			
Nodi principali ( <i>Core areas</i> )	---	---	Art. 42
Nodi secondari ( <i>Core areas</i> )	---	---	Art. 42
Connessioni ecologiche: corridoi su rete idrografica da mantenere	---	---	Art. 42
Connessioni ecologiche: corridoi su rete idrografica da potenziare	---	---	Art. 42
Rete di fruizione: infrastrutture da mitigare	✘	✘	Art. 42
Aree di riqualificazione ambientale: aree agricole in cui ricreare connettività diffusa	---	✘	Art. 42
Aree di progetto: contesti dei nodi	---	---	Art. 42
Aree di progetto: contesti fluviali	✘	✘	Art. 42
<b>Rete ecologica provinciale<sup>4</sup>:</b>			
Aree boscate	---	✘	Art. 2.9
Zone d'acqua	---	---	Art. 2.3

La lettura della checklist relativa agli aspetti ecosistemici e di biodiversità evidenzia un basso livello di interferenza tra il sito di cava, il suo immediato intorno e gli elementi della rete ecologica regionale e provinciale.

Più nello specifico, con riferimento alla Tavola P5 del Ppr, si segnala che l'area in oggetto è localizzata sostanzialmente a cavallo delle *aree agricole in cui ricreare connettività diffusa* e delle aree caratterizzate da *contesti fluviali*. Entrambe tali categorie di ambiti, pur svolgendo un ruolo non trascurabile nelle dinamiche del territorio regionale e sovra-regionale, non vengono interessate in modo diretto dagli interventi previsti. Si evidenzia la vicinanza del sito con una *rete di fruizione da mitigare* per cui le opere in oggetto non comportano di fatto alcun tipo di interferenza.

Lo strumento urbanistico in oggetto, inoltre, interessa un ambito del territorio comunale a carattere puntuale e circoscritto. In tale sede, pertanto, non sono state previste azioni o misure normative volte a tutelare e valorizzare la rete di connessione paesaggistica individuata dal Ppr.

<sup>3</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.

<sup>4</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Carta dei caratteri territoriali e paesistici del Ptcp di Cuneo (taglio 226), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al paragrafo.

Per quanto attiene alla rete ecologica provinciale, il confronto con la Carta dei caratteri territoriali e paesistici del Piano Territoriale della Provincia di Cuneo (riportata in calce al capitolo) ha evidenziato la presenza sul territorio comunale, nelle vicinanze del sito in oggetto, di *zone d'acqua* e di *aree boscate*, non direttamente coincidenti con l'ambito di Variante.

Per la discussione delle ricadute generate e sul funzionamento ecologico ed ecosistemico del territorio di riferimento del sito si rimanda alla discussione degli impatti relativi alla componente ambientale natura e biodiversità, sviluppata negli elaborati sviluppati in sede di VIA.

<b>VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>			
<b>Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio di riferimento del sito<sup>5</sup></b>	<b>Interferenza con il sito</b>	<b>Interferenza con l'intorno significativo</b>	<b>NdA del Ppr</b>
<b>Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:</b>			
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c): - Fiume Stura - Torrente Veglia	---	---	Art. 14
I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera f): - Area contigua Gesso e Stura	---	---	Art. 18
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscamento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (lettera g)	---	<b>X</b>	Art. 16
Le zone gravate da usi civici (lettera h) <sup>6</sup>	---	---	Art. 33
<b>Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004:</b>			
Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21.09.1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1.08.1985: - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'antico centro abitato sita nel comune di Fossano	---	---	Catalogo dei beni paesaggist. del Piemonte Prima parte

<sup>5</sup> Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.6 *Beni paesaggistici* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.

<sup>6</sup> La voce fa esclusivo riferimento agli usi civici, poiché in Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie.

VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Componenti paesaggistiche presenti sul territorio di riferimento del sito <sup>7</sup>	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Componenti naturalistico-ambientali:</b>			
Zona fluviale interna	---	---	Art. 14
Zona fluviale allargata	---	---	Art. 14
Territori a prevalente copertura boscata	---	✗	Art. 16
Aree di elevato interesse agronomico - Trinità	---	---	Art. 20
<b>Componenti storico-culturali:</b>			
Viabilità storica e patrimonio ferroviario: rete viaria di età moderna e contemporanea (Altra viabilità primaria: Cuneo-Cherasco, Mondovi-Genola)	---	---	Art. 22
Viabilità storica e patrimonio ferroviario: rete ferroviaria storica (Nodo ferroviario tra Cuneo, Mondovi e Savigliano)	---	---	Art. 22
Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica: - San Filippo Neri - Fossano - Duomo di S. Maria e Giovenale - Chiesa della Trinità - Castello degli Acaja e bastioni della città	---	---	Art. 24
Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico: Cartiera di Fossano	---	---	Art. 27
<b>Componenti percettivo-identitarie:</b>			
Percorsi panoramici: A6 tratto dei viadotti nei pressi di Fossano	---	✗	Art. 30
Belvedere: Torri del castello	---	---	Art. 30
Fulcri del costruito: Insediamenti con strutture signorili-militari	---	---	Art. 30
Relazioni visive tra insediamento e contesto: insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi: Terrazzo di Fossano sullo Stura	---	---	Art. 31
Profili paesaggistici: Orlo di terrazzo fluviale di Fossano-Cervere	---	---	Art. 30
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico: sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali: Zona delle cascate	---	---	Art. 32

<sup>7</sup> Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P4.21 *Componenti paesaggistiche* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.

<b>Componenti morfologico-insediative:</b>			
Porte urbane (in corrispondenza del nucleo edificato di Robilante)	---	---	Art. 34
Varchi tra aree edificate	---	---	Art. 34
Elementi strutturanti i bordi urbani	---	---	Art. 34
Morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2)	---	---	Art. 35
Tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3)	---	---	Art. 35
Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	---	---	Art. 36
Insedimenti specialistici organizzati (m.i. 5)	---	---	Art. 37
Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6)	---	---	Art. 38
Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7)	✘	✘	Art. 38
“Insule” specializzate (m.i. 8)	---	---	Art. 39
Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)	✘	✘	Art. 40

Per quanto attiene agli elementi di valore culturale e paesaggistico le checklist prodotte indicano:

- un trascurabile livello di interferenza tra l'ambito oggetto di Variante e i beni paesaggistici presenti sul territorio;
- l'assenza di interferenze critiche con i beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- l'assenza di interferenze critiche con le componenti paesaggisticamente rilevanti censite dal Ppr.

Più nel dettaglio, con riferimento ai beni paesaggistici si segnala che il sito interessa in modo del tutto marginale e senza interferenze aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (comma 1, lettere g).


Con riferimento alle componenti paesaggisticamente rilevanti censite dal Ppr si evidenzia che l'ambito è incluso nella categoria delle *aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica* e delle *aree rurali di pianura o collina*. Sebbene la lettura effettuata dal Ppr, scontando il limite di una rilevazione di scala vasta, non restituisca una perimetrazione delle componenti esattamente allineata allo stato reale dei luoghi e delle strutture esistenti, la tassonomia individuata risulta coerente con l'attuale uso del suolo.

Non si rilevano, infine, sovrapposizioni critiche né con le componenti storico-culturali, né con quelle percettivo-identitarie, che complessivamente definiscono un sistema di emergenze capace di giocare un ruolo fondamentale nella definizione dell'immagine dei luoghi.

Per l'approfondimento delle interferenze sopra rilevate si rimanda alla discussione degli impatti relativi alla componente ambientale paesaggio e territorio, sviluppata negli elaborati prodotti in sede di VIA, oltre che alla verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale.

## RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA

Fonte: Tavola P5 - Piano paesaggistico regionale



### Elementi della rete ecologica

#### Nodi (Core Areas)

-  Aree protette
-  SIC e ZSC
-  ZPS
-  Zone naturali di salvaguardia
-  Aree contigue
-  Altri siti di interesse naturalistico
-  Nodi principali
-  Nodi secondari

### Connessioni ecologiche

#### Corridoi su rete idrografica:

-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire

#### Corridoi ecologici:

-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire
-  Esterni

 Punti d'appoggio (Stepping stones)

 Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare

 Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

#### **Fasce di connessione sovregionale:**

 Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività

 Montane a buona naturalità e connettività

 Rete fluviale condivisa

 Principali rotte migratorie

#### **Aree di progetto**

 Aree tampone (Buffer zones)

 Contesti dei nodi

 Contesti fluviali

 Varchi ambientali

#### **Aree di riqualificazione ambientale**

 Contesti periurbani di rilevanza regionale

 Contesti periurbani di rilevanza locale


 Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze

 Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa

 Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare

## BENI PAESAGGISTICI

Fonte: Tavola P2 - Piano paesaggistico regionale



### Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004


- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

### Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 \*

- Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 Nda)
- Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 Nda)
- Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 Nda)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 Nda)
- Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 Nda)
- Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 Nda)
- Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, com e definiti dall'articolo 2, com mi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 Nda)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 Nda) \*\*
- Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 Nda)

## COMPONENTI PAESAGGISTICHE

Fonte: Tavola P4 - Piano paesaggistico regionale



### Componenti naturalistico-ambientali

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

## Componenti storico-culturali

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

- ■ ■ ■ Rete viaria di età romana e medievale
- ■ ■ ■ Rete viaria di età moderna e contemporanea
- ● ● ● Rete ferroviaria storica

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):



Torino

- Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
- ◇ Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
- ||||| Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
- ..... Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
- ⊙ Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
- Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
- ■ ■ ■ ■ Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
- ∨ Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
- ⊕ Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
- ⬮ Sistemi di fortificazioni (art. 29)

## Componenti percettivo-identitarie

- \* Belvedere (art. 30)
- ● ● ● Percorsi panoramici (art. 30)
- Assi prospettici (art. 30)
- Fulcri del costruito (art. 30)
- ▧ Fulcri naturali (art. 30)
- ..... Profili paesaggistici (art. 30)
- ⊙ Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
- ▭ Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)

**Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):**

-  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
-  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
-  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
-  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
-  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)

**Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):**

-  Aree sommitali costituenti fondali e skyline
-  Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
-  Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

## Componenti morfologico-insediative


-  Porte urbane (art. 34)
-  Varchi tra aree edificate (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
-  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
-  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
-  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
-  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
-  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
-  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
-  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
-  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
-  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
-  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

## Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

-  Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
-  Elementi di criticita' lineari (art. 41)

## CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

Fonte: - Piano territoriale di coordinamento provinciale



### 1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)

### 2 - RETE ECOLOGICA

-  Aree protette (fonte PTR)
-  Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
-  Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
-  Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

### 3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

### 4 - INSEDIAMENTO STORICO

Fonte: Provincia di Cuneo

-  Centri storici di notevole o grande valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati

### 5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

### 6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

## **9. VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA**

### **9.1 Premessa**

Il Comune di Fossano, in ottemperanza ai disposti della L.R. 52/2000, ha approvato il Piano di classificazione acustica relativo al proprio territorio comunale con d.c. n. 17 del 03/03/2004, sottoposto ad aggiornamento mediante una variante generale approvata definitivamente con d.c. n. 71 del 30/09/2014.

Nel presente capitolo si procede, come necessario ai sensi del c. 4, art. 5, L.R. 52/2000, alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate dalla variante al P.R.G. con il piano di classificazione acustica.

La presente analisi è finalizzata a fornire le indicazioni sulla compatibilità, o sulle modifiche da apportare per ottenere la compatibilità, tra la variante al P.R.G. e la classificazione acustica.

In base a tali indicazioni si procederà, a variante approvata, ad avviare, se necessario, il processo di revisione di classificazione acustica.

### **9.2 Criteri della zonizzazione acustica**

Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/2001, attribuisce in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale una propria classe acustica all'interno delle sei classi previste.

È importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quanto si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui possono affiancarsi, ad esempio, aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce cuscinetto adeguatamente dimensionate.

Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono assorbite ed omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che, quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione propri della zona circostante.

### 9.3 Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche

Ai fini della verifica in questione si tratta di evidenziare le aree oggetto della variante con la destinazione prevalente loro attribuita, di individuare la classe di zonizzazione acustica attribuita all'area in questione e la classe di zonizzazione acustica delle aree confinanti.

Si potrà così individuare la presenza di eventuali contatti critici, con le possibilità o meno di prevedere fasce cuscinetto, ed infine definire le necessità di revisione della zonizzazione acustica e/o di valutazione del clima acustico.

Nella tabella che segue si riportano dunque gli elementi utili per la verifica e le annotazioni di chiarimento.


zone urbanistiche previste dal P.R.G.	classe di zonizzazione acustica della zona	classi di zonizzazione acustica confinanti	presenza contatti critici	necessità di revisione zonizzazione acustica
Area per attrezzature ed impianti speciali IC	III-IV-V-VI	III-IV-V-VI	NO	SI

### 9.4 Conclusioni

Le nuove destinazioni d'uso previste dalla presente variante risultano compatibili con il piano di classificazione acustica del territorio comunale poiché non si verifica la presenza di alcun accostamento critico; si evidenzia al contempo la necessità di adeguare lo strumento con le modifiche all'ambito urbanistico.

# Legenda

	Classe 1.shp
	Classe 2.shp
	Classe 3.shp
	Classe 4.shp
	Classe 5.shp
	Classe 6.shp
	Abitazioni.shp
	Catastale.shp



Area per attrezzature ed impianti speciali IC

## 10. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO


Come già ricordato in precedenza, il P.R.G.C. vigente di Fossano è adeguato al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.

Tale carta è stata, come richiesto, trasposta sulla cartografia di P.R.G.C. al fine di verificare le previsioni urbanistiche vigenti e regolamentare l'uso del territorio.

Sotto il profilo geologico ed idrogeologico le previsioni descritte risultano compatibili in quanto le aree oggetto di edificazione ricadono in classe IIa di idoneità all'utilizzazione edilizia e solo in minima parte in classe IIIa che interessa terreni pertinenziali non utilizzati a fini edificatori, il tutto come di seguito evidenziato nella seguente tabella ed estratti.


	zone urbanistiche previste dal PRG a destinazione prevalente	classe di zonizzazione geologica della zona	Rif. Stralci di Piano allegati
Area per attrezzature ed impianti speciali IC	area per attrezzature ed impianti speciali	IIa e IIIa	1

## LEGENDA

 CLASSE I – Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

CLASSE II – Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno, in alcun modo, incidere negativamente sulle aree limitrofe, nè condizionarne la propensione all'edificabilità.

 CLASSE II a – Aree interessate da problematiche geotecniche superabili nell'ambito del progetto relativo alle fondazioni e caratterizzate da acclività da moderata a sensibile (da 5° a 20°), in assenza di elementi geologici intrinseci tali da originare propensione al dissesto.

 CLASSE II b – Aree caratterizzate da problematiche di modesti allagamenti prevalentemente a bassa energia con altezze d'acqua inferiori a 0,5 metri.

 CLASSE II c – Aree caratterizzate da problematiche legate alla falda superficiale che possono essere superate con norme apposite relativamente alle opere interrate; presenza di falda freatica saliente a profondità uguale o inferiore a 3 metri da p.c.

CLASSE III – Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

 CLASSE III a – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Aree caratterizzate da forme di attività dissestiva in atto e/o recente: frane attive (FA), frane quiescenti (FQ), aree con elevata propensione al dissesto, dissesti di carattere fluvio-torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto già indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.

CLASSE III b – Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77.

 CLASSE III b 3 – A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.


## PERIMETRAZIONE DEI DISSESTI

### DINAMICA DEI VERSANTI:



AREE INTERESSATE DA MOMENTI GRAVITATIVI (FA, FQ).

### DINAMICA DELLA RETE IDROGRAFICA:



**Ee**

AREE INTERESSATE DA PROCESSI DI TIPO LINEARE




**Ee**

AREE INTERESSATE DA PROCESSI DI TIPO AREALE EVIDENZIATI DA DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO CON PERICOLOSITA' DA ELEVATA A MOLTO ELEVATA (EROSIONI DI FONDO, DI SPONDA, AREE ALLUVIONABILI DA ACQUE DI ESONDAZIONE)

### ALTRI SIMBOLI:


#### Pozzo Paglia



POZZO IDROPOTABILE

← FASCIA DI RISPETTO


#### Pozzi Coronata



POZZI IDROPOTABILI

**ZRR** Zona di rispetto ristretta

**ZRA** Zona di rispetto allargata



CORSI D'ACQUA PRINCIPALI NATURALI ED ARTIFICIALI (Naviglio di Bra)



CONFINE AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO COMUNALE

### DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI



Limite della FASCIA A (P.S.F.F. – D.P.C.M. 24/07/1988)



Limite della FASCIA B (P.S.F.F. – D.P.C.M. 24/07/1988)



Limite della FASCIA C (P.S.F.F. – D.P.C.M. 24/07/1988)



## **11. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE**

### **11.1 Premessa**

Con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pubblicata sul BU 42, S1, del 19.10.2017, è stato approvato il Piano paesaggistico regionale, che prevede misure di tutela volte a orientare le politiche e i processi di trasformazione del territorio alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del paesaggio piemontese, in quanto risorsa fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile dell'intero contesto regionale.

Come specificato dall'articolo 3 delle Nda "Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi territoriali", le previsioni del Ppr devono costituire riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello (comma 2). In particolare, le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti su tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili (comma 3). Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal Ppr (comma 4).

Inoltre, il comma 9 dell'art. 46 "Adeguamento al Ppr" stabilisce che *"Dall'approvazione del PPR, anche in assenza dell'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del PPR stesso"*.

Il presente capitolo è finalizzato a verificare l'ottemperanza agli articoli normativi sopra richiamati per dimostrare la coerenza/compatibilità dello strumento urbanistico in esame con i disposti del Piano paesaggistico regionale.

A tal fine si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dall'Allegato B "Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr" del Regolamento regionale recante "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr", approvato il 22.03.2019.

In termini operativi, in prima istanza, la presente Variante urbanistica è stata inquadrata nel contesto delle strategie e degli obiettivi del Ppr, assumendo quale riferimento gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione.

In seconda istanza, è stata predisposta una tabella che mette in relazione le previsioni dello strumento urbanistico con i contenuti delle norme del Ppr.

## 11.2 Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica degli Allegati A e B delle Norme di Attuazione del Ppr

### *Coerenza con il sistema delle strategie e degli obiettivi del Ppr definito dall'Allegato A alle NdA del Piano paesaggistico regionale*

Si riporta di seguito una tabella che analizza la coerenza della Variante urbanistica in oggetto con il quadro delle strategie e degli obiettivi generali individuati dall'Allegato A al Ppr al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio piemontese. L'analisi di coerenza è stata sviluppata secondo quattro differenti livelli di lettura:

	Coerenza diretta	Forte integrazione tra obiettivi del Ppr e finalità della Variante urbanistica
	Coerenza indiretta	Finalità sinergiche tra obiettivi del Ppr e finalità della Variante urbanistica
	Indifferenza	Assenza di correlazione tra obiettivi del Ppr e finalità della Variante urbanis.
	Incoerenza	Contrapposizione tra obiettivi del Ppr e finalità della Variante urbanistica

<b>1.</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</b>
<b>2.</b>	<b>SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA</b>
<b>3.</b>	<b>INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA</b>
<b>4.</b>	<b>RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA</b>
<b>5.</b>	<b>VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI</b>

Sistema delle strategie del Ppr

STRATEGIE E OBIETTIVI GENERALI DEL PPR		Coerenza Variante
<b>Strategia 1</b>	1.1. Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali	<input type="checkbox"/>
	1.2. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale	<input type="checkbox"/>
	1.3. Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori	<input type="checkbox"/>
	1.4. Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell'immagine identitaria del paesaggio	<input type="checkbox"/>
	1.5. Riqualificazione del contesto urbano e periurbano	<input type="checkbox"/>
	1.6. Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali	<input type="checkbox"/>
	1.7. Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali	<input type="checkbox"/>
	1.8. Rivitalizzazione della montagna e della collina	<input type="checkbox"/>
	1.9. Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse	<input type="checkbox"/>

STRATEGIE E OBIETTIVI GENERALI DEL PPR		Coerenza Variante
Strategia 2	2.1. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua	<input type="checkbox"/>
	2.2. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria	<input type="checkbox"/>
	2.3. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo	<input type="checkbox"/>
	2.4. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale	<input type="checkbox"/>
	2.5. Promozione di un sistema energetico efficiente	<input type="checkbox"/>
	2.6. Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali	<input type="checkbox"/>
	2.7. Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>
Strategia 3	3.1. Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture	<input type="checkbox"/>
	3.2. Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica	<input type="checkbox"/>
	3.3. Sviluppo equilibrato della rete telematica	<input type="checkbox"/>
Strategia 4	4.1. Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi per le imprese e formazione specialistica	<input type="checkbox"/>
	4.2. Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali	<input type="checkbox"/>
	4.3. Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali	<input type="checkbox"/>
	4.4. Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie	<input type="checkbox"/>
	4.5. Promozione delle reti e dei circuiti turistici	<input type="checkbox"/>
Strat. 5	5.1. Promozione di un processo di <i>governance</i> territoriale e promozione della progettualità integrata sovracomunale	<input type="checkbox"/>
	5.2. Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio	<input type="checkbox"/>

Con riferimento agli obiettivi generali 2.7, per i quali si rileva un'effettiva correlazione con le finalità della Variante urbanistica in esame (coerenza diretta), si effettua di seguito un'ulteriore verifica assumendo come termine di confronto gli obiettivi specifici che ne declinano e ne approfondiscono i contenuti.

OBIETTIVI GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PPR		Coerenza Variante
Obiettivo 2.7	Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in siti adatti alla formazione di nuovi paesaggi o comunque di minimo impatto	<input type="checkbox"/>

La lettura della tabella rileva una bassa interferenza tra le finalità della Variante e quelle del Piano paesaggistico regionale. Tale risultato deriva essenzialmente dal fatto che la maggior parte degli obiettivi generali e specifici del Ppr hanno quale riferimento l'intero contesto regionale, mentre lo strumento urbanistico in oggetto è calibrato su un ambito puntuale e circoscritto del territorio comunale e opera a una scala locale di dettaglio. Si tratta, in altre parole, di strumenti che coinvolgono scenari e livelli d'intervento piuttosto distanti, con competenze differenti.

Nell'ambito delle sue competenze specifiche, tuttavia, la Variante risulta coerente con gli orientamenti della pianificazione paesaggistica regionale relativi all'ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Si evidenzia, a tal riguardo, che:

- per "direttive" si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate e recepite dalla pianificazione locale, settoriale e di area vasta. Né il PTP della Provincia di Cuneo né il PRGC del Comune di Fossano riportano i criteri descritti dal PPR;
- il PTP della Provincia di Cuneo non prevede una politica di conservazione delle risorse ambientali rappresentate dai suoli fertili ad elevata capacità d'uso naturale e delle aree agricole ad elevata specializzazione produttiva, attraverso politiche urbanistiche e infrastrutturali che minimizzino le esigenze di nuova urbanizzazione e disincentivino ruoli insediativi in aziende marginali nelle aree fertili;
- il PTP rimanda esplicitamente, per quanto riguarda i criteri macro-localizzativi, al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti;
- l'ampliamento previsto per lo stabilimento San Carlo non ricade in suoli di classe d'uso I o II;
- l'intervento riguarda un contesto già edificato e perciò non verrà costituito un nuovo aggregato;
- la Variante urbanistica in esame non introduce nuovi siti produttivi, ma riguarda la ripermimetrazione di un'area per attrezzature ed impianti speciali esistente.
- vengono garantite misure mitigative dal punto di vista paesaggistico;

Il PRGC del Comune di Fossano individua l'area su cui è ubicato l'area all'interno della quale è ubicato lo stabilimento San Carlo come "*Territorio agricolo*". Il sito specifico (Foglio 160 part. 273) rientra all'interno delle "*Aree per attrezzature ed impianti speciali*". In queste aree sono ammesse le attività e le attrezzature funzionali allo smaltimento dei rifiuti per ogni tipo di discarica e per l'impianto di compostaggio in relazione alle singole autorizzazioni regionali. L'art. 36 delle NTA fornisce gli indici e i parametri massimi per i casi di ampliamento. La particella 295 e l'area sulla quale sono previsti gli ampliamenti (Foglio 160 part. 75, 79 e 157) è, invece, definita come "*Aree produttive agricole normali*". Tali aree, ai sensi dell'articolo 58 delle NTA, sono destinate ad usi agricoli. Ai sensi dell'art. 74, tuttavia, è consentito utilizzare queste aree a scopi produttivi: "*e) Le at-*

*tività produttive, terziarie e commerciali legittimamente esistenti ed individuate cartograficamente quali edifici produttivi incongrui in area agricola, purché non comprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, sono confermate. Ulteriori aumenti saranno ammessi nella misura pari al 50% delle Superfici Utili Lorde delle strutture esistenti alla medesima data, con riferimento alla destinazione d'uso esistente legittimata; il mutamento d'uso delle superfici incongrue esistente all'adozione delle presenti norme è consentito esclusivamente per la riconversione del fabbricato all'uso residenziale. Qualora sia stata utilizzata la predetta facoltà di ampliamento del 50% dell'attività produttiva esistente il mutamento d'uso a residenza è assentito solo decorsi 10 anni dalla fine lavori ad essa correlata. Potranno inoltre essere destinate alle suddette attività produttive e terziarie, le parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse almeno da tre lati con esclusione del portico antistante stalla e fienile (detto anche "pendizzo") che dovrà essere sempre lasciato completamente libero. Tale recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura. Qualora nell'ambito aziendale siano presenti volumi non tradizionali, sarà ammissibile la loro sostituzione per ospitare le attività produttive commerciali e terziarie esistenti, di cui al primo paragrafo della presente lettera e), con un nuovo organismo. In tal caso il nuovo volume dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche e l'impiego di materiali rispondenti ai criteri di idoneo inserimento nel contesto ambientale rurale."*

***Coerenza con gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per Ambiti di paesaggio definiti dall'Allegato B alle NdA del Piano paesaggistico regionale***

Si riporta, di seguito, la scheda con gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica dell'Ambito di paesaggio n. 59 "Pianalto della Stura di Demonte" all'interno del quale ricade l'intervento in oggetto.

**Ambito 59 – Pianalto della Stura di Demonte**

Obiettivi	Linee di azione
<p><b>1.2.1.</b> Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.</p> <p><b>1.6.1.</b> Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p>	<p>Recupero e valorizzazione delle aree dei terrazzi antichi, delle zone umide più significative e delle formazioni vegetali lineari, tutelando la biodiversità delle terre delle media pianura, con una gestione agraria meno aggressiva.</p>
<p><b>1.3.3.</b> Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.</p> <p><b>1.4.1.</b> Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale.</p>	<p>Conservazione integrata del patrimonio edilizio storico dei nuclei isolati e dei relativi contesti territoriali (aste fluviali, percorsi) in relazione al sistema delle canalizzazioni principali; valorizzazione delle aree rurali ad impronta storica.</p>
<p><b>1.3.3.</b> Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.</p>	<p>Valorizzazione dell'area archeologica da porre a sistema con le permanenze culturali di una più ampia strutturazione insediativa di epoca romana.</p>
<p><b>1.4.4.</b> Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani.</p>	<p>Tutela degli scorci panoramici fruibili delle superfici a terrazzo.</p>
<p><b>1.5.2.</b> Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.</p>	<p>Contenimento dello sviluppo lineare delle attività industriali e artigianali con eventuale densificazione degli sviluppi arteriali non residenziali tra Narzole, Moqlia d'Inverno, San Nazario, Lucchi e Guidone. Inserimento di servizi e centralità, con intervallo inferiore a 700 m, negli sviluppi arteriali tra Carrù e Crava; gerarchizzazione dei percorsi per preservare la continuità degli spazi aperti.</p>
<p><b>1.5.3.</b> Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano</p>	<p>Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali.</p>
<p><b>1.7.4.</b> Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e di distribuzione delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche mediante attività innovative.</p>	<p>Valorizzazione del sistema idrico artificiale che ha determinato storicamente lo sviluppo insediativo e la fruizione culturale del territorio.</p>
<p><b>1.8.2.</b> Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.</p>	<p>Ridefinizione dei sistemi insediati con mantenimento degli intervalli tra i nuclei e valorizzazione degli effetti di porta tra Cherasco e Narzole.</p>

Come si evince dalla lettura dei contenuti della scheda, non si rilevano elementi di contrasto o di criticità con le finalità della Variante urbanistica in esame.

### **11.3 Tabella per la verifica della compatibilità della Variante con i disposti del Piano paesaggistico regionale**

Il riscontro del rispetto dei disposti normativi del Ppr da parte della Variante urbanistica in esame è stato sviluppato mediante una scala di giudizio di tipo ordinale a quattro differenti livelli di lettura:




#### **ASSENZA DI PERTINENZA**

L'articolo del Ppr afferisce a componenti o a beni paesaggistici che non trovano riscontro sul territorio comunale o che, se presenti, non risultano coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante. I contenuti dello strumento urbanistico, in altre parole, non interessano gli aspetti disciplinati dall'articolo del Ppr.




#### **PERTINENZA – COERENZA/COMPATIBILITÀ**

L'articolo del Ppr afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante. Si rileva una forte integrazione tra gli obiettivi dello strumento urbanistico e i contenuti normativi dell'articolo del Ppr.



#### **PERTINENZA – ASSENZA DI CONTRASTO**

L'articolo del Ppr afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante. Gli obiettivi dello strumento urbanistico, pur non ottemperando a pieno ai contenuti normativi dell'articolo del Ppr, non risultano con essi in contrasto e non incidono in termini negativi sul loro perseguimento.



#### **PERTINENZA – INCOERENZA/INCOMPATIBILITÀ**

L'articolo del Ppr afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione della Variante. Gli obiettivi dello strumento urbanistico risultano in contrasto con i contenuti normativi dell'articolo del Ppr e incidono in termini negativi sul loro perseguimento.

ARTICOLI DELLE NdA DEL PPR	Coerenza Variante
Art. 12 – Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici	
Art. 13 – Aree di montagna	
Art. 14 – Sistema idrografico	
Art. 15 – Laghi e territori contermini	
Art. 16 – Territori coperti da foreste e da boschi	
Art. 17 – Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico	
Art. 18 – Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità	
Art. 19 – Aree rurali di elevata biopermeabilità	
Art. 20 – Aree di elevato interesse agronomico	
Art. 21 – Disciplina generale delle componenti di interesse storico-culturale	
Art. 22 – Viabilità storica e patrimonio ferroviario	
Art. 23 – Zone d’interesse archeologico	
Art. 24 – Centri e nuclei storici	
Art. 25 – Patrimonio rurale storico	
Art. 26 – Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo	
Art. 27 – Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico	
Art. 28 – Poli della religiosità	
Art. 29 – Sistemi di fortificazioni	
Art. 30 – Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico	
Art. 31 – Relazioni visive tra insediamento e contesto	
Art. 32 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	
Art. 33 – Luoghi ed elementi identitari	
Art. 34 - Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative	
Art. 35 – Aree urbane consolidate	
Art. 36 – Tessuti discontinui suburbani	
Art. 37 – Insediamenti specialistici organizzati	
Art. 38 – Aree di dispersione insediativa	
Art. 39 – “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali	

Art. 40 – Insediamenti rurali	
Art. 41 – Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	
Art. 42 – Rete di connessione paesaggistica	
Prescrizioni specifiche della dichiarazione di notevole interesse pubblico	


Si riportano di seguito alcune immagini desunte dal visualizzatore gis del Piano paesaggistico regionale, volte a illustrare le interferenze indicate in tabella tra l'ambito oggetto di Variante urbanistica e i beni e le componenti del Ppr.




Localizzazione dell'area di intervento rispetto ai corpi idrici tutelati ai sensi della lettera c, comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, individuati dalla Tav.P2.6 del Ppr nell'intorno dell'area. L'immagine evidenzia la vicinanza ma la non interferenza con la fascia di 150 m del Torrente Veglia e del Fiume Stura di Demonte



Localizzazione dell'area di intervento rispetto ai territori coperti da foreste e da boschi, tutelati ai sensi della lettera g., comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Risulta una vicinanza ma non interferenza diretta con una zona che vede la presenza di Quercio-carpineti.



Localizzazione dell'area di intervento rispetto alle aree protette istituite nel suo intorno (Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura, Altopiano di Bainale, Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato). Si evidenzia la non interferenza con tali aree.



Localizzazione dell'area di intervento rispetto alle componenti naturalistico-ambientali individuate dalla Tav. P4 del Ppr. Il sito, nonché le aree oggetto della Variante, sono interessate dalla marginale presenza di territori a prevalente copertura boscata (campitura verde chiaro)




Localizzazione dell'area di intervento rispetto alle componenti storico-culturali individuate dalla Tav. P4 del Ppr. Non si rilevano interferenze dirette tra il sito e tale tipologia di componenti che costituiscono significative permanenze della stratificazione storica del paesaggio locale. Come evidenziato dai sopralluoghi effettuati, anche i rapporti di intervisibilità risultano piuttosto marginali



Localizzazione dell'area di intervento rispetto alle componenti percettivo-identitarie individuate dalla Tav. P4 del Ppr. Non si rilevano interferenze dirette tra il sito e tale tipologia di componenti, se non per la vicinanza con la "A6 tratto dei viadotti nei pressi di Fossano", che però risulta già attualmente interessato e compensato a livello visuale. Inoltre, la conformazione morfologica e la presenza di un manto boschivo abbastanza continuo e compatto danno forma a limiti visuali netti che, da molteplici prospettive, impediscono una vista diretta sull'area. Anche le relazioni visive con le "Situazione di versante concato boscato a est di Salmour lungo Via Stura" (tratteggio viola) e con gli elementi il "Lungo Stura di Demonte" (tratteggio verde) risultano del tutto trascurabili.



Localizzazione dell'area di intervento rispetto alle componenti morfologico-insediative individuate dalla Tav. P4 del Ppr. Il Piano regionale inserisce parte dell'attuale sito all'interno delle aree caratterizzate dalla morfologia insediativa n. 7 (aree di dispersione insediativa prevalentemente specialistica) e n. 10 (aree rurali di pianura o collina). La delimitazione effettuata dal Ppr, che sconta il limite di una lettura del territorio di scala vasta, non corrisponde in modo estremamente preciso a quella del sito degli impianti esistenti.



Localizzazione dell'area di intervento rispetto alle aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive individuate dalla Tav. P4 del Ppr. Il Piano regionale inserisce tra gli elementi di criticità lineare l'autostrada A6: Torino-Savona nei pressi della quale si sviluppa l'area di intervento. Tale elemento di criticità risulta già attualmente mitigato a livello visuale.

Si propone di seguito una disamina degli articoli del Ppr la cui valutazione è stata ritenuta pertinente, volta ad argomentare i giudizi sintetici riportati nella precedente tabella. Si precisa che non sono stati presi in considerazione gli artt. 12 “Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici” e 34 “Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative”, in quanto i loro contenuti, di carattere generale, sono ripresi e approfonditi negli articoli di seguito discussi.

**Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della Variante allo strumento urbanistico**

<b>Articolo 16 - TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice.</i></p>	
<b>Indirizzi (commi 6 e 7)</b>	
<p>[6] Per i territori di cui ai commi 1 [<i>boschi in quanto beni paesaggistici</i>] e 2 [<i>territori a prevalente copertura boscata</i>] i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;</li> <li>b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</li> <li>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</li> <li>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</li> <li>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</li> <li>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</li> </ol>	<p>La tavola P4 individua le aree boscate presenti sul territorio, ma nello specifico, le aree boscate rappresentate non interessano il lotto d'impianto. In realtà le nuove opere in progetto, infatti, non interessano la superficie boscata a Ovest del sito d'impianto. Riassumendo, dunque, le opere in progetto e la ripermimetrazione dell'area esistente, oggetto della variante urbanistica, non interferiscono di fatto con le aree boscate esistenti. La Variante urbanistica non prevede, infatti, la trasformazione dei quercu-carpineti esistenti.</p>
<p>[7] Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</li> <li>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</li> </ol>	
<b>Direttive (comma 9)</b>	
<p>[9] La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo</p>	

19 della L.R. 4/2009.	
<b>Prescrizioni (commi 11, 12 e 13)</b>	
<p>[11] I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p>	
<p>[12] Nei territori di cui al comma 1 [<i>boschi in quanto beni paesaggistici</i>] gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p>	
<p>[13] Nei territori di cui al comma 1 [<i>boschi in quanto beni paesaggistici</i>], fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	
<b>Articolo 30 - BELVEDERE, BELLEZZE PANORAMICHE, SITI DI VALORE SCENICO ED ESTETICO</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);</i></li> <li>- <i>percorsi panoramici (tema lineare);</i></li> <li>- <i>assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);</i></li> <li>- <i>fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);</i></li> <li>- <i>fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).</i></li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.</i></p>	
<b>Direttive (comma 3)</b>	
<p>[3] In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. definire criteri e modalità realizzative per aree di so-</p>	<p>La Variante urbanistica non risulta interferire con il percorso "A6 tratto dei viadotti nei pressi di Fossano", individuato dal PPR come percorso panoramico. La tavola P4, infatti, individua, in corrispondenza dell'Autostrada Torino Savona, tale percorso panoramico. Con riferimento al presente articolo, gli obiettivi di Piano, e conseguentemente</p>

<p>sta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;</p> <p>c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;</p> <p>d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:</p> <p>I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;</p> <p>II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>e. (...)</p>	<p>le direttive, sono finalizzate a salvaguardare gli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, alla riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo grazie anche ad attenzioni particolari nella progettazione (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.). Relativamente all'inserimento paesaggistico del nuovo impianto sono state, a tal proposito, operate alcune scelte progettuali finalizzate a migliorare l'inserimento paesaggistico e a contribuire a migliorare la percezione visiva dello stesso.</p>
<p><b>Articolo 38 - AREE DI DISPERSIONE INSEDIATIVA</b></p>	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i></p> <p><i>m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i></p> <p><i>m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i></p>	
<p><b>Direttive (commi 3 e 4)</b></p>	
<p>[3] I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p>	<p>La Variante urbanistica in oggetto non prevede l'individuazione di nuove aree, né di nuovi insediamenti, ma esclusivamente la ripermostrazione con ampliamento di un'area per impianti speciali esistenti. L'area speciale esistente ricade all'interno delle aree di dispersione insediativa prevalentemente specialistica. Tale morfologia insediativa risulta, come ovvio, consona alla destinazione d'uso vigente e in progetto, senza che si riscontrino ricadute di alcun tipo. L'intervento si conforma come necessario e consono completamento di un contesto già edificato. Con riferimento alla lettera d. si ribadisce, infine, che le misure mitigative e compensative stabilite dal pro-</p>

	getto sono finalizzate a consentire una riduzione degli impatti a carico delle componenti del sistema ambientale e paesaggistico locale.
<p>[4] Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i complementi realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</p> <p>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	
<b>Articolo 40 - INSEDIAMENTI RURALI</b>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p> <p>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
<b>Direttive (comma 5)</b>	
<p>[5] Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f.,</p>	<p>L'oggetto di variante ricade parzialmente all'interno delle aree rurali di pianura o collina (m.i.10). Si opera all'interno di un'area già urbanizzata ed attual-</p>

<p>g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</li> <li>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</li> <li>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</li> <li>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</li> <li>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</li> </ul>	<p>mente ad uso dell'attività insediata, comportando esclusivamente la ripermetrazione con ampliamento di un'area esistente. Tale intervento non implica alcuna ricaduta rilevante sulla morfologia insediativa in oggetto poiché la previsione risulta essere pienamente pertinente e compatibile con la componente oggetto di analisi inserendosi in un contesto consolidato, urbanizzato e del quale il Piano Paesaggistico ha già preso parzialmente conoscenza riconoscendone la funzione. Per quanto concerne le modalità costruttive che salvaguardino la qualità paesaggistica, si evidenzia, appurato che la modifica descritta garantisce la continuità con il tessuto edilizio esistente, come siano stati previsti adeguati criteri progettuali, nonché definite misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>
---	---

## Art. 41 - AREE CARATTERIZZATE DA ELEMENTI CRITICI E CON DETRAZIONI VISIVE

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

*- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature -, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);*


*- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc. -, perdita di fattori caratterizzanti per crescita urbanizzativa).*

### Direttive (commi 5 e 6)

[5] Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.

L'area oggetto di variante si individua nei pressi di un elemento di criticità lineare (Autostrada A6: Torino-Savona) sul quale non si ha però alcuna influenza reciproca degna di nota. Il presente articolo individua particolari aree caratterizzate da elementi paesaggisticamente critici ed esposte a rischi di detrazione visiva, derivanti da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione; tra gli elementi di criticità lineare ricadono: infrastrutture a terra o impianti costituenti barriera visiva o ecologica (grandi strade, ferrovie o attrezzature); infrastrutture aeree impattanti quali elettrodotti, impianti a fune, antenne e i sistemi arteriali lungo strada. In queste aree il PPR promuove il recupero e la rigenerazione, quali interventi prioritari per la qualificazione del territorio e del paesaggio, con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio.

[6] I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.



Estratto della Tav. P5 “Rete di connessione paesaggistica” del Ppr. L’area di intervento è localizzata nelle vicinanze di un “contesto fluviale” e nei pressi di un “infrastruttura da mitigare” con le quali, comunque, non si interferisce in modo diretto. Non si rilevano invece interferenze con le componenti della rete storico-culturale.


## CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate non si ravvisano elementi di particolare contrasto tra la Variante urbanistica in esame e il complesso dei disposti del Piano paesaggistico regionale analizzati.

Nonostante lo strumento urbanistico non si prefigga esplicitamente gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio promossi dal Ppr, non incide in termini negativi sul loro perseguimento.

L’eventuale presenza di elementi di criticità è compensata da un approfondito studio per il monitoraggio, il controllo e la mitigazione degli impatti sulle varie componenti ambientali potenzialmente interessate.

## **Estratto PRG vigente**



## *Le dotazioni tecnologiche*

### Art. 36 Aree per attrezzature ed impianti speciali

1. Sono le parti del territorio destinate ad assicurare agli insediamenti l'erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.
2. In caso di intervento diretto individuabile quale ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione, si applicano i seguenti indici e parametri massimi:

UF	Indice Utilizzazione Fondiaria	=	0,50 mq/mq di SF
Hmax	Altezza massima	=	10,50 metri
D	Distanza minima dai confini	=	5,00 metri
VL	Indice di visuale libera	=	0,5 H

3. I manufatti relativi alle cabine di trasformazione elettrica e alle centrali di telefonia, di altezza massima pari a m. 3,00, potranno essere edificati nel rispetto della sola visuale libera (VL) con il parere dei confinanti, fatto salvo il rispetto di vincoli architettonico-ambientale, geomorfologici e stradali.
4. In prossimità e sui lotti interessati dalle strutture aeroportuali esistenti, il rilascio dei permessi di costruire dovrà essere subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di traffico aereo.

Per quanto riguarda i limiti alle costruzioni ed alle piantagioni (alberature) nelle aree soggette a vincolo aeroportuale, si fa riferimento alla vigente normativa OACI, recepita dallo Stato italiano con DPR 04.07.1985 n. 461, alle carte degli ostacoli ed alle prescrizioni normative di competenza del Ministero dei Trasporti (Direzione Generale Aviazione Civile e Azienda Assistenza al volo), nonché alle norme del codice della navigazione aerea, artt. 707-716, così come modificati dal D.lgs. 9.05.2006 n. 96 e s.m.i..

Il riferimento ai limiti di cui sopra è esteso alle eventuali attrezzature tecnologiche aeroportuali (es. aiuti visivi e radioelettrici) da ubicare sul territorio comunale al di fuori dell'ambito aeroportuale.

5. La monetizzazione parziale o totale può essere concessa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, che verifichi l'impossibilità o inopportunità della cessione in relazione alla morfologia e alla organizzazione funzionale dell'area.
6. Il Piano riconosce aree che per le loro caratteristiche necessitano di una specifica limitazione delle destinazioni d'uso. Nelle aree destinate ad attività estrattive e allo smaltimento dei rifiuti, individuate sulle tavole di progetto, si applicano le seguenti prescrizioni:

#### Discariche e impianto di compostaggio

Sono ammesse le attività e le attrezzature funzionali allo smaltimento dei rifiuti per ogni tipo di discarica e per l'impianto di compostaggio in relazione alle singole autorizzazioni regionali.

#### Aree estrattive

Sono quelle individuate cartograficamente dalle tavole di P.R.G.C. e quelle individuate dagli elaborati afferenti la specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. anche in conformità con il “*Regolamento comunale per la coltivazione delle cave*”, approvato con D.C.C. n. 7 del 22.02.2006.

In tali aree sono consentite le attività estrattive secondo le modalità delle autorizzazioni concesse. E' vincolante il Piano di Recupero Ambientale presentato ed approvato dall'Amministrazione Comunale previo parere della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.R. 44/2000. Al termine del periodo di attività autorizzata, la utilizzazione finale sarà quella indicata nel Piano di Recupero Ambientale mentre la destinazione d'uso ai fini del Piano Regolatore sarà area agricola normale.

L'aggiornamento della cartografia, relativamente alla definizione delle aree estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., è realizzata mediante modificazione non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettere a) e b) L.R.56/77 s.m.i..

Depuratore in località “Cascina Elioterapica Stura” (adiacente a località detta “La Ghinga”).

L'impianto dovrà essere realizzato prevedendo una fascia piantumata circostante di almeno 10 mt. realizzata con essenze arboree preferibilmente autoctone. Gli edifici dovranno risultare tipologicamente congruenti con il contesto rurale circostante e le vasche dovranno essere rifinite con coloritura adeguata all'ambiente. L'impianto è soggetto a specifica fascia di rispetto.

Gli elaborati esecutivi dovranno essere corredati da studio teso a dimostrare la compatibilità dell'intervento rispetto al piano stralcio delle fasce fluviali ed alla sua precisa definizione e saranno sottoposti alla procedura prevista dalla L.R. 14.02.1998 n. 40 trattandosi di intervento inserito nell'allegato B1 n. 17 del citato dispositivo normativo.

Eventuali interferenze dell'opera con l'adiacente discarica di inerti dovranno essere sottoposte a nullasto da parte del competente Settore Tutela Ambientale della Provincia di Cuneo.


#### 7. Attrezzature cimiteriali

Gli interventi nelle aree per attrezzature cimiteriali (uso S10) sono disciplinati dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 42 del 29.04.2002 e s.m.i.

#### 8. Aree militari

Gli interventi nelle aree per attrezzature di tipo militare, sono demandati alla specifica normativa di settore. E' inoltre possibile l'insediamento di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.

## **Estratto PRG variato**



## *Le dotazioni tecnologiche*

### Art. 36 Aree per attrezzature ed impianti speciali

1. Sono le parti del territorio destinate ad assicurare agli insediamenti l'erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.
2. In caso di intervento diretto individuabile quale ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione, si applicano i seguenti indici e parametri massimi:

UF	Indice Utilizzazione Fondiaria	=	0,50 mq/mq di SF
Hmax	Altezza massima	=	10,50 metri
D	Distanza minima dai confini	=	5,00 metri
VL	Indice di visuale libera	=	0,5 H

3. I manufatti relativi alle cabine di trasformazione elettrica e alle centrali di telefonia, di altezza massima pari a m. 3,00, potranno essere edificati nel rispetto della sola visuale libera (VL) con il parere dei confinanti, fatto salvo il rispetto di vincoli architettonico-ambientale, geomorfologici e stradali.
4. In prossimità e sui lotti interessati dalle strutture aeroportuali esistenti, il rilascio dei permessi di costruire dovrà essere subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di traffico aereo.

Per quanto riguarda i limiti alle costruzioni ed alle piantagioni (alberature) nelle aree soggette a vincolo aeroportuale, si fa riferimento alla vigente normativa OACI, recepita dallo Stato italiano con DPR 04.07.1985 n. 461, alle carte degli ostacoli ed alle prescrizioni normative di competenza del Ministero dei Trasporti (Direzione Generale Aviazione Civile e Azienda Assistenza al volo), nonché alle norme del codice della navigazione aerea, artt. 707-716, così come modificati dal D.lgs. 9.05.2006 n. 96 e s.m.i..

Il riferimento ai limiti di cui sopra è esteso alle eventuali attrezzature tecnologiche aeroportuali (es. aiuti visivi e radioelettrici) da ubicare sul territorio comunale al di fuori dell'ambito aeroportuale.

5. La monetizzazione parziale o totale può essere concessa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, che verifichi l'impossibilità o inopportunità della cessione in relazione alla morfologia e alla organizzazione funzionale dell'area.
6. Il Piano riconosce aree che per le loro caratteristiche necessitano di una specifica limitazione delle destinazioni d'uso. Nelle aree destinate ad attività estrattive e allo smaltimento dei rifiuti, individuate sulle tavole di progetto, si applicano le seguenti prescrizioni:

#### Discariche e impianto di compostaggio

Sono ammesse le attività e le attrezzature funzionali allo smaltimento dei rifiuti per ogni tipo di discarica e per l'impianto di compostaggio in relazione alle singole autorizzazioni regionali.

Per l'area di compostaggio identificata con sigla IC, posta lungo Via San Carlo, si ammette la realizzazione di impianti e strutture necessarie al ciclo produttivo definite nelle sedi autorizzative secondo le procedure previste ex lege. In particolare, per l'ampliamento dell'impianto esistente previsto in sede di provvedimento autorizzativo unico, ricomprendente la procedura urbanistica ex art. 17bis, comma 15bis, le quantificazioni edilizie ed urbanistiche sono definite dalla documentazione progettuale medesima di ampliamento approvata anche in deroga a quanto definito dalle presenti N. di A.

#### Aree estrattive

Sono quelle individuate cartograficamente dalle tavole di P.R.G.C. e quelle individuate dagli elaborati afferenti alla specifica autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. anche in conformità con il "*Regolamento comunale per la coltivazione delle cave*", approvato con D.C.C. n. 7 del 22.02.2006.

In tali aree sono consentite le attività estrattive secondo le modalità delle autorizzazioni concesse. E' vincolante il Piano di Recupero Ambientale presentato ed approvato dall'Amministrazione Comunale previo parere della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.R. 44/2000. Al termine del periodo di attività autorizzata, la utilizzazione finale sarà quella indicata nel Piano di Recupero Ambientale mentre la destinazione d'uso ai fini del Piano Regolatore sarà area agricola normale.

L'aggiornamento della cartografia, relativamente alla definizione delle aree estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., è realizzata mediante modificazione non costituente variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettere a) e b) L.R.56/77 s.m.i.

Depuratore in località "Cascina Elioterapica Stura" (adiacente a località detta "La Ghinga").

L'impianto dovrà essere realizzato prevedendo una fascia piantumata circostante di almeno 10 mt. realizzata con essenze arboree preferibilmente autoctone. Gli edifici dovranno risultare tipologicamente congruenti con il contesto rurale circostante e le vasche dovranno essere rifinite con coloritura adeguata all'ambiente. L'impianto è soggetto a specifica fascia di rispetto.

Gli elaborati esecutivi dovranno essere corredati da studio teso a dimostrare la compatibilità dell'intervento rispetto al piano stralcio delle fasce fluviali ed alla sua precisa definizione e saranno sottoposti alla procedura prevista dalla L.R. 14.02.1998 n. 40 trattandosi di intervento inserito nell'allegato B1 n. 17 del citato dispositivo normativo.

Eventuali interferenze dell'opera con l'adiacente discarica di inerti dovranno essere sottoposte a nullaosta da parte del competente Settore Tutela Ambientale della Provincia di Cuneo.

#### 7. Attrezzature cimiteriali

Gli interventi nelle aree per attrezzature cimiteriali (uso S10) sono disciplinati dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 42 del 29.04.2002 e s.m.i.

#### 8. Aree militari

Gli interventi nelle aree per attrezzature di tipo militare sono demandati alla specifica normativa di settore. E' inoltre possibile l'insediamento di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.